



Simpego Assicurazione economia domestica Home

Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Edizione ottobre 2021

Si applica a:

- Assicurazione mobilia domestica
- Assicurazione responsabilità civile privati
- Assicurazione stabili
- HomeAssistance 24h
- Colpa grave
- Assicurazione infortuni
- Disoccupazione



Indice

A – Disposizioni generali.....	3
A.1 Oggetto del contratto.....	3
A.2 Validità temporale.....	3
A.3 Modifiche del contratto.....	3
A.4 Obbligo di diligenza.....	3
A.5 Obblighi in caso di sinistro.....	3
A.6 Riduzione della prestazione assicurativa.....	4
A.7 Esigibilità di un risarcimento.....	4
A.8 Cessione di diritti.....	4
A.9 Premio.....	4
A.10 Franchigie.....	4
A.11 Sottoassicurazione.....	4
A.12 Foro competente.....	4
A.13 Comunicazioni.....	4
A.14 Basi legali.....	4
B – Assicurazione mobilia domestica.....	4
B.1 Validità territoriale.....	4
B.2 Cose assicurate.....	4
B.3 Persone assicurate.....	5
B.4 Situazioni assicurate.....	5
B.5 Rischi assicurati.....	5
B.6 Spese supplementari.....	7
B.7 Prestazioni assicurate.....	8
B.8 Copertura precauzionale.....	8
B.9 Direttive di risarcimento.....	8
B.10 Esclusioni e limitazioni delle prestazioni.....	8
C – Assicurazione responsabilità civile privati.....	9
C.1 Validità territoriale.....	9
C.2 Persone assicurate.....	9
C.3 Rischi assicurati.....	9
C.4 Prestazioni assicurate.....	9
C.5 Copertura su richiesta.....	9
C.6 Qualità assicurate.....	9
C.7 Coperture supplementari.....	11
C.8 Esclusioni.....	11
D – Assicurazione stabili.....	12
D.1 Validità territoriale.....	12
D.2 Cose assicurate.....	12
D.3 Rischi assicurati.....	12
D.4 Spese supplementari.....	13
D.5 Prestazioni assicurate.....	14
D.6 Direttive di risarcimento.....	14
D.7 Casco costruzione.....	14
D.8 Esclusioni.....	14
E – HomeAssistance 24h.....	15
E.1 Validità territoriale.....	15
E.2 Persone assicurate.....	15
E.3 Servizio di emergenza artigiani.....	15
E.4 Perdita di chiavi.....	15
E.5 Assistenza bici.....	15
F – Colpa grave.....	16
F.1 Prestazione assicurata.....	16
F.2 Esclusioni.....	16
G – Assicurazione infortuni.....	16
G.1 Veicoli assicurati.....	16
G.2 Persone assicurate.....	16
G.3 Rischi assicurati.....	16
G.4 Definizione di infortunio.....	16
G.5 Prestazioni assicurate.....	16
G.6 Esclusioni.....	16
H – Disoccupazione.....	17
H.1 Persone assicurate.....	17
H.2 Rischi assicurati.....	17
H.3 Definizione di disoccupazione involontaria.....	17
H.4 Prestazione assicurata.....	17
I – Definizioni.....	17



A – Disposizioni generali

A.1 Oggetto del contratto

Le coperture assicurative stipulate sono riportate nel contratto di assicurazione. L'oggetto del contratto risulta dal contratto di assicurazione, dalle presenti Condizioni generali di assicurazione e dalle eventuali condizioni particolari di assicurazione.

A.2 Validità temporale

- 1 L'inizio del contratto è stabilito nel contratto di assicurazione. L'assicurazione viene stipulata per la durata di un anno e si rinnova tacitamente per l'anno contrattuale successivo, a meno che una delle parti non la disdica prima della scadenza dell'anno contrattuale. L'assicurazione copre i danni che sono stati causati durante il periodo contrattuale. Per tutte le coperture, tranne quelle della responsabilità civile privata, anche i danni insorti durante il periodo contrattuale, ossia i danni che vengono riscontrati per la prima volta durante il periodo contrattuale.
- 2 La disdetta del contratto deve pervenire a simpego almeno un giorno prima della fine dell'anno contrattuale. Se il contratto viene disdetto da simpego alla fine dell'anno contrattuale, una comunicazione relativa alla disdetta sarà inviata all'altra parte entro 30 giorni prima della scadenza dell'anno contrattuale.
- 3 Se specificato nel contratto di assicurazione, il contraente dell'assicurazione può esercitare un diritto di recesso giornaliero. Il contratto termina non prima del giorno successivo al ricevimento da parte di simpego della disdetta del contratto o in una data successiva a scelta. Dovrà essere pagato il supplemento indicato nel contratto di assicurazione.
- 4 Ciascuna delle parti può recedere dal contratto totalmente o in parte dopo il verificarsi di un sinistro risarcibile. Simpego è tenuta a risolvere il contratto al più tardi al momento del versamento dell'indennizzo o dell'erogazione della prestazione assicurativa, il contraente dell'assicurazione al più tardi 4 settimane dopo il versamento dell'indennizzo o dell'erogazione della prestazione assicurativa. Se il contraente dell'assicurazione disdice il contratto, la responsabilità di simpego termina 14 giorni dopo il ricevimento della disdetta. Se è simpego a recedere dal contratto, la sua responsabilità termina 4 settimane dopo che il contraente dell'assicurazione ha ricevuto la disdetta.
- 5 Dopo un'eventuale modifica della situazione relativa all'economia domestica (ingresso o uscita di persone assicurate), l'assicurazione si applica fino allo scadere dell'anno assicurativo in corso e comunque per un minimo di 6 mesi nella sede precedente e in quella nuova in Svizzera. Restrizione: in caso di ingresso di nuove persone assicurate, la copertura si applica solo alla nuova sede.
- 6 In caso di trasloco all'interno della Svizzera, l'assicurazione si applica alla sede precedente per ulteriori 6 mesi e alla nuova sede a partire dalla data di notifica all'Ufficio controllo abitanti.
- 7 In caso di trasloco all'estero, la copertura per la mobilia domestica e la responsabilità civile si estingue immediatamente. La copertura per la sede precedente si estingue dopo 3 mesi calcolati a partire dalla data di notifica della partenza al precedente Comune di domicilio.
- 8 Cambio di proprietà di stabili assicurati (cambiamento di proprietario):
 - 1 I diritti e i doveri passano al nuovo proprietario. Il nuovo proprietario può recedere dal contratto fino a 30 giorni dopo il cambio di proprietà.
 - 2 Cambio di proprietà in seguito a decesso: i diritti e i doveri passano agli eredi. Gli eredi possono recedere dal contratto fino a 3 mesi dopo il cambio di proprietà. Se gli eredi, non essendo a conoscenza del contratto in essere, stipulano un nuovo contratto per lo stesso rischio, la copertura assicurativa termina con l'entrata in vigore del nuovo contratto, almeno per le coperture che sono assicurate nel nuovo contratto oppure, su richiesta degli eredi, per l'intero contratto.
 - 3 Diritto di recesso di simpego in caso di cambio di proprietà: simpego può risolvere il contratto al più tardi 14 giorni dopo essere venuta a conoscenza del cambio di proprietà. In tal caso la copertura assicurativa termina 30 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente o degli eredi.

A.3 Modifiche del contratto

In caso di cambiamento di premio, di franchigia, di prestazione, di ritenute di legge, di tasse o di supplementi, simpego può richiedere la modifica del contratto. La stessa comunicherà la modifica al contraente dell'assicurazione al più tardi 30 giorni prima della sua entrata in vigore. Se il contraente dell'assicurazione non è d'accordo con la modifica, può recedere dalla parte interessata dalla modifica o dall'intero contratto nel momento in cui la modifica entrerebbe in vigore. La disdetta è valida se perviene a simpego al più tardi l'ultimo giorno prima dell'entrata in vigore della modifica. Le modifiche alle ritenute di legge o a una copertura stabilita per legge non danno diritto alla disdetta.

A.4 Obbligo di diligenza

Le persone assicurate devono rispettare l'obbligo di diligenza e, in particolare, devono attuare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate dai rischi assicurati.

A.5 Obblighi in caso di sinistro

- 1 Simpego deve essere informata di tutti i sinistri il più tempestivamente possibile online / tramite e-mail / posta / o telefono:
E-mail: claims@simpego.ch
Telefono: +41 58 521 11 11
Sito web: www.simpego.ch
- 2 Il contraente dell'assicurazione e le persone assicurate sono obbligati ad adottare misure volte a prevenire o a ridurre un sinistro. Prima della constatazione del sinistro non è possibile apportare modifiche agli oggetti danneggiati senza l'autorizzazione di simpego.
- 3 Il contraente ha l'obbligo di dimostrare il verificarsi di un evento assicurato e l'ammontare del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate al momento del verificarsi del sinistro.
- 4 Tutte le informazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influiscono sulla constatazione delle circostanze del sinistro devono essere comunicate tempestivamente e spontaneamente, in modo completo e accurato dal punto di vista del contenuto. Quanto sopra vale anche per le dichiarazioni fatte alla polizia, alle autorità, agli esperti e ai medici. Se il contraente dell'assicurazione non adempie tali obblighi simpego può rifiutare le prestazioni. Simpego ha diritto di richiedere una denuncia di sinistro scritta. L'avente diritto deve dimostrare il verificarsi e l'entità del danno. Simpego è autorizzata a effettuare tutte le indagini e a raccogliere tutte le informazioni necessarie alla constatazione del sinistro. I documenti necessari devono essere consegnati a simpego.
- 5 In caso di infortuni con lesioni a persone, il medico curante deve essere sollevato dal segreto professionale. Può essere disposto un esame effettuato da un medico di fiducia o, in caso di decesso, un'autopsia.
- 6 Le riparazioni delle cose assicurate devono essere autorizzate da simpego nel caso in cui le spese previste siano superiori a CHF 500. In caso di danni casco, occorre informare al più presto simpego, indipendentemente dall'ammontare del danno.
- 7 Per tutti i danni connessi a furto o a tentativo di furto, occorre sporgere immediatamente denuncia alla polizia locale.
- 8 Nel caso vengano ritrovati degli oggetti rubati, l'assicurato deve informare immediatamente simpego. Se simpego ha già pagato il relativo indennizzo o erogato la prestazione assicurativa, l'avente diritto deve restituire l'indennizzo detraendo un eventuale risarcimento in caso di riduzione del valore o i costi di riparazione oppure deve mettere gli oggetti a disposizione di simpego.
- 9 Se per una cosa o una qualità assicurata è previsto un limite massimo di retribuzione annua, in caso di sinistro il contraente deve dimostrare che questo limite non è stato superato.
- 10 Per poter richiedere le prestazioni di HomeAssistance 24h, la centrale di assistenza deve essere immediatamente informata del verificarsi del sinistro.
- 11 Simpego è autorizzata a risolvere tutti i contratti di assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile e stabili del contraente se, in caso di sinistro, un avente diritto o un suo rappresentante omette intenzionalmente di comunicare i fatti o li comunica erroneamente o troppo tardi.
- 12 In caso di danni da perdita o da trasporto assicurati che si verificano mentre la cosa assicurata si trova presso un'azienda di tras-



porti, logistica, viaggi o simile, è necessario presentare la conferma del rifiuto dell'obbligo di prestazione da parte dell'azienda incaricata. Inoltre, i danni da trasporto devono essere segnalati a simpego entro 10 giorni dal loro verificarsi.

A.6 Riduzione della prestazione assicurativa

- In caso di grandi eventi naturali, le imprese di assicurazione possono limitare le loro prestazioni come segue: se la somma degli indennizzi per un evento assicurato relativo a un solo contraente supera i CHF 25 milioni, essa verrà ridotta a questo importo. Nel calcolo non vengono inclusi gli indennizzi per stabili e beni mobili. I danni separati nel tempo e nello spazio costituiscono un unico evento allorché sono riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.
- In caso di violazione colposa delle disposizioni o degli obblighi legali o contrattuali durante il periodo del contratto, in particolare dell'obbligo legale di ridurre il danno e dell'obbligo di diligenza contrattuale, simpego può ridurre o rifiutare le prestazioni.

A.7 Esigibilità di un risarcimento

Un risarcimento diventa esigibile quando non esistono dubbi sulla legittimità e l'ammontare della richiesta e se non sono in corso indagini di polizia o inchieste penali in relazione al sinistro contro il contraente dell'assicurazione o l'avente diritto.

A.8 Cessione di diritti

I diritti alle prestazioni assicurate non possono essere trasferiti o ceduti prima di essere stati definitivamente accertati e senza il consenso esplicito di simpego.

A.9 Premio

- Il premio si basa sulla copertura assicurativa scelta nonché sulle informazioni fornite dal contraente dell'assicurazione sulla sede assicurata, sulle persone assicurate e sulle somme assicurate. Simpego deve essere informata immediatamente in caso di modifica di tali informazioni. Dopo di ciò, simpego avrà il diritto di adattare il contratto alle mutate condizioni.
- Dopo un caso di sinistro il premio resta invariato. Fanno eccezione i risanamenti in singoli casi.
- In caso di pagamento rateale è previsto un supplemento.
- A tutela dell'ambiente viene addebitato un supplemento per i documenti dei clienti in formato cartaceo.
- In caso di saldi derivanti dal conteggio dei premi, simpego rinuncia all'incasso degli importi inferiori a CHF 5 e al pagamento degli importi fino a CHF 1.
- Se il contraente dell'assicurazione non rispetta il suo obbligo di pagamento gli verrà inviato un sollecito. Per ogni sollecito gli sarà addebitata un importo di CHF 30. Nel caso scada il termine fissato nel sollecito per il pagamento del premio, l'obbligo di prestazione di simpego è sospeso a partire dal giorno successivo a tale scadenza fino al pagamento completo di tutti i crediti pendenti in tale momento in base al presente contratto. In caso di scadenza del termine di sollecito, simpego ha inoltre il diritto di risolvere il contratto. Se si avvale di questo diritto, la responsabilità di simpego si estingue 14 giorni dopo la ricezione della disdetta da parte del contraente.

A.10 Franchigie

- La franchigia indicata nel contratto di assicurazione per ogni sinistro è a carico del contraente.
- La data del sinistro assicurato è determinante per la franchigia.
- Nel caso si usufruisca di più coperture per le quali si applicano franchigie diverse, viene detratta quella più alta.
- Un'eventuale limitazione della prestazione viene applicata solo dopo la detrazione della franchigia.

A.11 Sottoassicurazione

- Per quanto riguarda l'assicurazione mobilia domestica e stabili, in caso di danno parziale o totale simpego rinuncia a far valere una sottoassicurazione nell'ambito della somma assicurata.
- La rinuncia a far valere la sottoassicurazione non si applica ai danni causati da eventi naturali.

A.12 Foro competente

In caso di controversie il contraente dell'assicurazione o l'avente diritto possono fare ricorso o alla sede di simpego o presso la sua sede o il suo domicilio in Svizzera.

A.13 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni a simpego possono essere inviate alla sede principale di simpego. Le comunicazioni al contraente dell'assicurazione sono valide legalmente se inviate all'ultimo indirizzo noto. I cambi di indirizzo devono essere comunicati a simpego.

A.14 Basi legali

A tutti gli altri aspetti si applicano le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per gli assicurati con residenza abituale o amministrazione centrale nel Principato del Liechtenstein valgono le disposizioni imperative del diritto del Liechtenstein.

B – Assicurazione mobilia domestica

B.1 Validità territoriale

L'assicurazione è valida nelle seguenti sedi:

- nella sede stabilita nel contratto di assicurazione, che comprende anche locali adibiti ad atelier, garage, locali comuni ecc. situati nella stessa sede. Sono equiparati alla sede assicurata:
 - costruzioni mobili (ad es. casette per orti), a condizione che siano situate in Svizzera e che siano incluse, insieme a tutto ciò che contengono, nella somma assicurata per la mobilia domestica;
 - il posto di lavoro delle persone assicurate (esclusi i cantieri). Restrizione: al posto di lavoro si applica una copertura massima di CHF 2000 che non vale per i valori monetari ai sensi dell'art. B2.6 e il furto semplice ai sensi dell'art. B5.4.3.
- In qualunque luogo fuori casa, purché la mobilia domestica non si trovi al di fuori della sede assicurata da più di 2 anni. Le coperture Rottura vetri ai sensi dell'art. B5.9 e furto semplice ai sensi dell'art. B5.4.3 non si applicano alla mobilia domestica che si trova fuori casa.

B.2 Cose assicurate

Se concordate come assicurate nel contratto di assicurazione:

- Mobilia domestica:** tutti i beni mobili destinati all'uso privato (inclusi i valori digitali come e-book, film, download e giochi) che sono di proprietà di una persona assicurata o sono stati presi a noleggio o in leasing da questa, fra cui anche:
 - apparecchiature e materiali per la manutenzione di stabili adibiti ad abitazione personale e materiali da costruzione non installati in modo fisso;
 - costruzioni mobili e relativi contenuti;
 - utensili professionali di lavoratori dipendenti che sono di proprietà del lavoratore (ad es. abbigliamento da lavoro);
 - droni, fotocamere e strumenti musicali usati come attrezzature professionali da lavoratori indipendenti che svolgono un'attività accessoria;
 - animali domestici non destinati a scopo di lucro;
 - elementi dello stabile installati dal contraente in quanto locatario, che non sono o non possono essere assicurati con lo stabile (ad es. moquette posate autonomamente).
- Non sono assicurati:
 - installazioni edili che sono o devono essere assicurate con lo stabile;
 - abbigliamento e utensili professionali di lavoratori indipendenti (esclusi gli oggetti ai sensi dell'art. B2.1.4);
 - copie piratate di valori digitali e criptovalute;
 - veicoli a motore (esclusi modellini, ciclomotori leggeri e veicoli equiparati come veicoli per anziani; biciclette elettriche con pedalata assistita fino a 25 km/h), compresi i rimorchi e gli accessori montati fissi;
 - natanti, comprensivi di accessori, per i quali è obbligatoria un'assicurazione di responsabilità civile (esclusi kite);



- f. imbarcazioni, comprensive di accessori, che non si trovano nella sede assicurata e sono permanentemente all'aperto;
 - g. aeromobili, comprensivi di accessori, che devono essere iscritti nel registro dell'aviazione;
 - h. beni ai sensi degli art. B2.2 – B2.6, a meno che non siano esplicitamente menzionati nel contratto di assicurazione.
- 2 **Proprietà di terzi** (effetti personali di ospiti): beni mobili, animali e beni di ospiti temporaneamente affidati a persone assicurate.
- 1 Non sono assicurati i beni e i valori pecuniari del datore di lavoro.
- 3 **Bagagli**: mobilia domestica che le persone assicurate portano con sé in viaggio ai sensi dell'art. B2.1, esclusi i gioielli. Non sono considerati viaggi il normale tragitto per recarsi al lavoro o gli altri spostamenti della vita quotidiana e i traslochi. Nella sede assicurata i bagagli sono considerati normale mobilia domestica e sono coperti dai rischi indicati nel contratto di assicurazione per la somma con cui è stata assicurata la mobilia domestica.
- 4 **Giardini**: si trovano all'esterno dello stabile, ma sullo stesso fondo, sono privati e non utilizzati a fini agricoli:
- 1 installazioni edili come muri di sostegno, sculture, fontane ornamentali, scale, sentieri, vialetti, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni, stagni artificiali, celle solari, piscine in cemento ecc.;
 - 2 piante varie (compreso l'humus) come cespugli ornamentali, arbusti, alberi, aiuole ecc.
 - 3 non sono assicurati stabili e costruzioni mobili di qualunque tipo.
- 5 **Abitazioni mobili e roulotte** a stationamento fisso:
- 1 abitazioni mobili e roulotte non immatricolate a stationamento fisso;
 - 2 equipaggiamenti supplementari e accessori installati fissi su abitazioni mobili / roulotte come fornelli, posti letto e tende da sole.
 - 3 Non sono assicurati gli autoveicoli adibiti ad abitazione.
- 6 **Valori pecuniari**: di proprietà delle persone assicurate:
- 1 contanti, buoni e traveler's cheque;
 - 2 carte di credito, carte di debito e carte clienti, compresi danni patrimoniali fino a CHF 10 000 in seguito a un evento assicurato, se sono stati rispettati gli obblighi di diligenza contrattuali;
 - 3 francobolli non timbrati;
 - 4 libretti di risparmio e titoli di credito;
 - 5 metalli preziosi (come scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie;
 - 6 pietre preziose e perle non incastonate.
 - 7 Non sono assicurate le criptovalute.

B.3 Persone assicurate

Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.

B.4 Situazioni assicurate

I beni sono assicurati nelle seguenti situazioni:

- 1 durante l'uso privato;
 - 2 durante il trasporto della cosa assicurata in un veicolo privato o noleggiato;
 - 3 durante il trasloco;
- 1 **Danneggiamento e perdita durante il trasloco**: indipendentemente da un'eventuale assicurazione casco per la mobilia domestica, durante il trasloco sono assicurati anche i danni alla mobilia domestica fino a CHF 5000 e i danni dovuti alla perdita di cose assicurate fino a CHF 1000 per ogni trasloco:
- a. da parte del contraente privatamente;
 - b. da parte di un'impresa di trasporti/ traslochi.
 - c. Non sono assicurati danni lievi come graffi che non pregiudicano la fruibilità dell'oggetto assicurato, danni riconducibili all'azione della temperatura e degli agenti

atmosferici; danni dovuti ad affaticamento del materiale; usura e danni preesistenti; danni dei quali, secondo la legge svizzera, deve rispondere l'impresa incaricata e danni insorti durante lo smontaggio e il montaggio dei beni trasportati.

- 4 Durante il trasporto della cosa assicurata da parte di un'impresa di trasporti/ logistica/ viaggi o simili con sede in Svizzera o in un Paese confinante con la Svizzera (ad es. spedizioni del commercio online);
- 1 **Danneggiamento e perdita durante il trasporto**: indipendentemente da un'eventuale assicurazione casco per la mobilia domestica, da una copertura per la perdita o il trasporto di mobilia domestica, sono assicurati anche i danni e le perdite di mobilia domestica fino a CHF 500. Tale copertura è limitata a 1 sinistro per anno assicurativo.
- 2 Non sono assicurati danni lievi come graffi che non pregiudicano la fruibilità dell'oggetto assicurato, danni riconducibili all'azione della temperatura e degli agenti atmosferici; danni dovuti ad affaticamento del materiale; usura e danni preesistenti; danni a farmaci, alimenti, animali vivi e piante, armi, oggetti acquistati illegalmente o contrari alla morale, valori pecuniari, gioielli, biglietti e buoni.
- 3 Per i traslochi si applicano le relative disposizioni ai sensi dell'art. B4.2.
- 4 Questo articolo si applica solo se la cosa assicurata non è assicurata contro lo stesso rischio in altri modi da questo o da altri contratti (ad es. il bagaglio è stato esplicitamente assicurato contro i danni da trasporto).

B.5 Rischi assicurati

A seconda degli accordi, la copertura assicurativa comprende i seguenti rischi:

- 1 **Fuoco**:
- 1 Danni causati da incendio; azione improvvisa e accidentale di fumo; fulmini; esplosioni e implosioni; caduta di meteoriti e altri corpi celesti; caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi; danni da bruciature o da fuoco utilitario e danni causati da agenti estinguenti.
 - 2 Deterioramento di prodotti surgelati in caso di guasto tecnico all'apparecchio frigorifero o di interruzione non programmata della fornitura di energia elettrica pubblica. Danni al contenuto di acquari e terrari in caso di interruzione non programmata della fornitura di energia elettrica pubblica. Danni a macchine elettriche, apparecchi e condutture sotto tensione causati dall'azione della stessa energia elettrica, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico (danni causati dall'azione della corrente).
 - 3 Danni dovuti a perdite in seguito a incendio.
 - 4 Non sono assicurati i danni:
 - a. causati dalla graduale azione del fumo in condizioni normali;
 - b. subiti da dispositivi di protezione elettrica in seguito al loro normale funzionamento (ad es. danneggiamento di un fusibile).
- 2 **Danni da eventi naturali**:
- 1 Danni causati direttamente da piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e oltre che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi e smottamenti.
 - 2 Danni causati da perdite in seguito a eventi naturali.
 - 3 Non sono assicurati i danni:
 - a. riconducibili a cedimenti del terreno, terreno edificabile di scarsa qualità, difetti di costruzione, scarsa manutenzione dello stabile, omissione di misure preventive, movimenti artificiali del terreno e caduta di masse di neve dai tetti;
 - b. provocati da acque sotterranee, piene e straripamenti di acque che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno lunghi; ritorno dell'acqua di scarico dalla rete fognaria, qualunque ne sia la causa;
 - c. dovuti ad attività delle quali si deve tener conto sulla base dell'esperienza;



- d. provocati da tempeste e dall'acqua a natanti che si trovano sull'acqua.

3 Acqua:

- 1 Danni dovuti a fuoriuscita accidentale di liquidi e gas:
 - a. da impianti di conduzione di liquidi che servono solo lo stabile / l'abitazione mobile / la roulotte o, nel caso di giardini assicurati, solo il fondo nel quale si trovano le cose assicurate nonché le installazioni e gli apparecchi collegati;
 - b. da impianti di conduzione di liquidi che servono un'installazione edile o una struttura fissa permanente al di fuori dello stabile e della cui manutenzione è responsabile il contraente;
 - c. da impianti di riscaldamento e generazione di calore, serbatoi di gasolio o impianti di raffreddamento.
- 2 Danni dovuti a fuoriuscita improvvisa e accidentale di acqua e liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, climatizzatori portatili, umidificatori, piscine e vasche idromassaggio mobili o gonfiabili.
- 3 Danni causati dall'infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione dall'esterno; dal ritorno dell'acqua di scarico dalla rete fognaria, da acqua di falda e di pendio (acqua sotterranea) all'interno dello stabile / abitazione mobile / roulotte o, nel caso di giardini assicurati, nel fondo assicurato.
- 4 Danni dovuti a perdite in seguito a danni causati dall'acqua.
- 5 Le spese per lo scongelamento e la riparazione di impianti di conduzione di liquidi e di apparecchi collegati congelati o danneggiati dal gelo, che sono stati installati all'interno dello stabile dall'assicurato in qualità di locatario o di proprietario dell'abitazione mobile / roulotte. Nel caso di abitazione mobile / roulotte assicurata, anche le spese per lo scongelamento e la riparazione di impianti di conduzione di liquidi e di apparecchi collegati congelati o danneggiati dal gelo al di fuori dell'abitazione mobile / della roulotte, a condizione che servano solo l'abitazione mobile / roulotte assicurata e nell'ambito della quota per la quale il contraente è responsabile della loro manutenzione.
- 6 Non sono assicurati i danni:
 - a. ai liquidi fuoriusciti;
 - b. subito da impianti di generazione di calore in seguito a miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi impianti e da impianti di refrigerazione in seguito a gelo prodotto artificialmente;
 - c. in seguito all'infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione da abbaini o finestre aperti e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti durante nuove costruzioni, ristrutturazioni o lavori di altro genere eseguiti nello stabile / abitazione mobile / roulotte;
 - d. in seguito a ritorno per il quale è responsabile il proprietario della rete fognaria.
 - e. verificatisi durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di conduzione e durante lavori di revisione / riparazione svolti su contenitori di liquidi e impianti di conduzione e su installazioni e apparecchi ad essi collegati.
 - f. verificatisi in seguito a incendi / eventi naturali e spese per eliminare la causa del danno (tranne che per danni da gelo) nonché spese per manutenzione e prevenzione dei danni.
- 7 Per quanto riguarda le abitazioni mobili / roulotte, oltre a quanto indicato all'art. B5.3.6, non sono assicurati:
 - a. danni alla facciata (compresi isolamento, finestre, porte ecc.) e al tetto (alla struttura portante, alla copertura del tetto e all'isolamento).
 - b. danni causati da cedimenti del terreno, terreno edificabile di scarsa qualità, difetti di costruzione (in particolare in seguito a inosservanza delle norme edilizie SIA), scarsa manutenzione o omissione di misure preventive.
 - c. spese per lo scongelamento e la riparazione di grondaie e tubazioni di scarico esterne e per l'elimina-

zione della causa del danno (tranne che per danni da gelo e spese per scoprimento e ricerca di perdite) nonché spese per manutenzione e prevenzione dei danni.

- 8 Per quanto riguarda i giardini, oltre all'art. B5.3.6, non sono assicurati i danni verificatisi gradualmente a piante di qualunque tipo, compreso l'humus.
- 4 **Furto:** a seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione, sono assicurati:
 - 1 **Rapina:** danni causati da furti commessi con la minaccia o l'uso della forza contro le persone assicurate o contro una persona che lavora nell'economia domestica del contraente e furti in caso di incapacità di difesa in seguito a decesso, svenimento o infortunio.
Il borseggio e il furto con destrezza rientrano nel furto semplice ai sensi degli art. B5.4.3 e B5.5.
 - 2 **Scasso:** danni causati da furto con effrazione in uno stabile / abitazione mobile / roulotte o in un locale o un contenitore al suo interno. Sono equiparati allo scasso il furto commesso impiegando le chiavi o i codici giusti per l'apertura, se l'autore se li è procurati mediante furto con scasso, rapina o furto semplice ai sensi degli art. B5.4 e B5.5 e i danni causati da una persona chiusa in uno stabile / abitazione mobile / roulotte o un locale al suo interno che ne esce compiendo un'effrazione (furto in evasione).
I danni causati dall'effrazione di veicoli (escluse abitazioni mobili / roulotte a stationamento fisso) rientrano nel furto semplice ai sensi degli art. B5.4.3 e B5.5.
 - 3 **Furto semplice nella sede assicurata:** danni causati da furto non considerato né rapina né scasso (ad es. borseggio e furto con destrezza), effrazione di veicoli di qualunque tipo (escluse abitazioni mobili / roulotte, che rientrano nel furto con scasso), imbarcazioni; introduzione furtiva; scasso di costruzioni mobili.
 - a. Non sono assicurati i danni dovuti ad appropriazione indebita, defraudamento o furto causati da persone della stessa economia domestica.
 - 4 Sono altresì assicurati fino a CHF 5000:
 - a. danneggiamenti dolosi alle cose assicurate, se l'autore è entrato nei locali assicurati senza autorizzazione;
 - b. danni verificatisi in seguito a incendio, evento naturale o acqua non coperti dal presente contratto. Tali danni sono coperti solo se le cose danneggiate non sono già coperte da un'altra assicurazione e il relativo episodio di incendio, evento naturale o acqua sarebbe comunque assicurato ai sensi delle presenti Condizioni generali di assicurazione.
- 5 **Furto semplice fuori casa:** danni causati da furto non considerato né rapina né scasso (ad es. borseggio e furto con destrezza), effrazione di veicoli di qualunque tipo (escluse abitazioni mobili / roulotte, che rientrano nel furto con scasso), imbarcazioni al di fuori della sede assicurata.
 - 1 Non sono assicurati i danni dovuti ad appropriazione indebita e defraudamento.
- 6 **Perdita:** danni verificatisi accidentalmente in seguito a perdita, smarrimento o altri tipi di scomparsa.
 - 1 Non sono assicurati i danni:
 - a. dovuti ad appropriazione indebita e defraudamento;
 - b. dovuti a furti causati da persone della stessa economia domestica;
 - c. dovuti a perdite o smarrimenti, mentre la cosa assicurata si trova presso un terzo, ad es. per la pulizia, la riparazione o il rinnovo;
 - d. dovuti a incendi, eventi naturali, acqua e rottura di vetri ai sensi dell'art. B5;
 - e. a materiali di consumo o soggetti a usura come batterie, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
 - f. ad attrezzature sportive durante gare e manifestazioni sportive di natura agonistica e ad attrezzature sportive dotate di motore proprio, fatta eccezione per le biciclette e biciclette elettriche con pedalata assistita;



- g. a protesi;
 - h. ad atti e documenti;
 - i. a software informatici e/o per perdite di dati, comprese le spese per il ripristino degli stessi;
 - j. a cose che si trovano permanentemente all'aperto, anche in giardini, strutture, abitazioni mobili e roulotte;
 - k. in seguito a realizzazione forzata o confisca da parte di organi statali;
 - l. dei quali, ai sensi della legge applicabile, è responsabile l'impresa di trasporti / viaggi.
- 2 I danni causati da rapina, scasso e furto semplice ai sensi dell'art. B5 sono coperti solo se le cose assicurate non sono già coperte da un'altra assicurazione o da un'altra copertura nello stesso contratto.
- 7 **Danni da trasporto:**
- 1 Danneggiamento delle cose assicurate causato da un evento esterno accidentale, improvviso, imprevisto e violento mentre esse si trovano sotto la custodia di un'impresa di trasporti / viaggi incaricata oppure sono trasportate in un veicolo privato o noleggiato dal contraente o in presenza del contraente.
 - 2 Sono altresì assicurati i danni causati dalla perdita o dalla consegna in ritardo della cosa assicurata da parte di un'impresa di trasporti / viaggi incaricata.
 - 3 Il risarcimento avviene in via sussidiaria all'assicurazione di responsabilità civile dell'impresa di trasporti / viaggi o, in caso di trasporto della cosa assicurata in un veicolo privato o noleggiato, in via sussidiaria all'assicurazione di responsabilità civile veicolo del detentore dello stesso.
- 8 **Casco:** danneggiamento dovuto a evento esterno accidentale, improvviso, imprevisto, violento. Nel caso di apparecchi elettrici, anche danni dovuti all'azione di elettricità, liquidi e umidità.
- 1 Non sono assicurati i danni:
 - a. verificatisi mentre la cosa assicurata è stata affidata a un terzo per il trasporto (ad es. durante un viaggio o un trasloco), per la pulizia, la riparazione o il rinnovo;
 - b. dovuti a incendi, eventi naturali, furti e terremoti ai sensi dell'art. B5;
 - c. dovuti a contaminazioni biologiche o chimiche di qualunque tipo;
 - d. dovuti a virus informatici e attacchi informatici;
 - e. dovuti a caratteristiche naturali o difettose della cosa stessa; usura, affaticamento del materiale, obsolescenza, logorio, deformazione, deterioramento e insudiciamento;
 - f. dovuti a secchezza, umidità (esclusi gli apparecchi elettrici), oscillazioni di temperatura, evaporazione e cambiamento di colore, azione della luce e condizioni climatiche;
 - g. dovuti a roditori, parassiti e funghi;
 - h. a materiali di consumo o soggetti a usura come batterie, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
 - i. a specchietti, stoviglie in vetro, soprammobili in vetro, vetri concavi, apparecchi di illuminazione, lenti di occhiali correttivi e lenti a contatto;
 - j. ad animali domestici;
 - k. a protesi;
 - l. ad atti e documenti;
 - m. a software informatici e/o per perdite di dati, comprese le spese per il ripristino degli stessi;
 - n. ad attrezzature sportive durante gare e manifestazioni sportive di natura agonistica e ad attrezzature sportive dotate di motore proprio (fatta eccezione per i ciclomotori e le biciclette elettriche con pedalata assistita);
 - o. ad aeromodelli e droni, se il danneggiamento è riconducibile a caduta;
 - p. a cose che si trovano permanentemente all'aperto, anche in giardini, strutture, roulotte e abitazioni mobili;
 - q. che sono coperti da contratti di garanzia o rientrano in prestazioni di garanzia previste dalla legge;
 - r. danni da funzionamento;
 - s. danni dovuti a vernici, graffi, schegge e insudiciamenti o danneggiamenti causati da animali domestici propri o di terzi.

9 **Rottura vetri:** a seconda di quanto concordato nel contratto di assicurazione, sono assicurati contro la rottura i seguenti vetri:

- 1 **Vetri di mobili,** compresi i vetri delle costruzioni mobili. Sono inclusi anche i piani e le basi dei tavoli e materiali simili al vetro, come il plexiglas e altre materie plastiche analoghe, se utilizzati al posto del vetro. Non rientrano nei vetri dei mobili i componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici, lucernari, piani di cottura e piani a induzione in vetro.
- 2 **Vetri dello stabile** di locali adibiti a uso personale. Rientrano fra questi le vetrature, i materiali simili al vetro come il plexiglas e materie plastiche analoghe, se utilizzati al posto del vetro, piani di cottura in vetroceramica e piani di cottura a induzione in vetro, coperture di cucine, bagni e caminetti, componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici nonché lucernari e vetro isolante.
- 3 **Servizi igienici:** lavabi, lavelli, vani doccia e vasche da bagno, vasi di gabinetto inclusi sciacquoni, bidet, comprese spese di montaggio, accessori per il montaggio, rubinetterie e spese per le necessarie riparazioni degli smalti scheggiati.
- 4 La rottura vetri copre anche pitture, scritte, lamine, nonché vetri incisi e sabbiati. Inoltre, danni conseguenti e complementari fino a CHF 5000 alla mobilia domestica e ad abitazioni mobili / roulotte. I danni conseguenti e complementari allo stabile sono assicurati solo se sono stati assicurati anche i vetri dello stabile o i servizi igienici.
- 5 Non sono assicurati i danni:
 - a. dovuti a usura (compresi i graffi);
 - b. a vetri ottici o lenti di occhiali, specchietti, stoviglie in vetro, soprammobili e cornici in vetro, vetri concavi come ad es. vasi, bottiglie ecc. (eccetto acquari ed elementi di costruzione in vetro);
 - c. a schermi di qualunque tipo e a vetri di dispositivi dell'elettronica di consumo come cellulari, computer portatili e apparecchi simili;
 - d. ad apparecchi di illuminazione, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
 - e. a piastrelle, rivestimenti per pareti e pavimenti;
 - f. a tubazioni e vetri dello stabile;
 - g. danneggiamenti durante lavori o installazioni effettuati sulla cosa assicurata o lo spostamento della stessa.
- 6 I danni verificatisi in seguito a incendi, eventi naturali, acqua, furti ai sensi dell'art. B5 che non sono coperti dal presente contratto sono assicurati solo fino a CHF 5000. Tali danni sono coperti solo se le cose assicurate non sono già coperte da un'altra assicurazione.

10 **Terremoti:**

- 1 Danni causati da terremoti, ossia scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre, e da eruzioni vulcaniche, ossia risalita e fuoriuscita di magma associate a nubi di cenere, piogge di cenere, nubi piroclastiche o colate di lava.
- 2 Danni causati da perdite in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche.
- 3 Sono altresì assicurati danni da incendio, eventi naturali, furto, acqua o rottura di vetri ai sensi dell'art. B5 in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche.
- 4 Non sono assicurati i danni causati da terremoti riconducibili ad attività umane (ad es. geotermia).
- 5 **Limitazione delle prestazioni:** per ogni anno assicurativo il risarcimento complessivo è limitato alla somma assicurata concordata più la copertura precauzionale.
- 6 **Definizione di evento:** i danni separati nel tempo e nello spazio, che si verificano entro un periodo di 168 ore consecutive dopo il primo terremoto o eruzione vulcanica che ha causato i danni, costituiscono un unico sinistro allorché siano riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

B.6 Spese supplementari

Se concordato nel contratto di assicurazione, in relazione a un evento assicurato, ai sensi l'art. B5 (tranne il furto semplice di cui all'art. B5 4.3 e il furto semplice fuori casa di cui all'art. B5.5), simpego paga, oltre alla somma assicurata per la mobilia domestica, anche l'importo massimo stabilito nel contratto per:



- 1 spese supplementari relative al costo della vita che risultano dall'impossibilità di usare i locali danneggiati;
- 2 perdita di proventi per locazioni dovuti alla sospensione della sublocazione;
- 3 spese per lo sgombero e lo smaltimento di resti delle cose assicurate (eccetto: acqua e terra, compresi fauna, flora e aria, anche se mischiate con le cose assicurate);
- 4 spese per vetri, porte e serrature provvisorie volti a ridurre l'entità del danno o a evitare ulteriori danni;
- 5 spese per la modifica di serrature, ossia spese per il cambio o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche o serrature di locali usati dalle persone assicurate nelle sedi assicurate nel contratto di assicurazione (eccetto il posto di lavoro) e di cassette di sicurezza in banca noleggiate dalle persone assicurate;
- 6 spese per la pulizia di locali adibiti ad abitazione privata e di oggetti usati privatamente direttamente colpiti da un danno assicurato;
- 7 spese per l'estinzione di incendi, nella misura in cui sono a carico del contraente. Non sono invece assicurate le spese per prestazioni che devono essere erogate gratuitamente da servizi pubblici sulla base di disposizioni di legge;
- 8 spese di trasloco, quando non è più possibile o ragionevole rimanere nell'abitazione precedente; il trasloco deve avvenire all'interno della Svizzera ed entro 12 mesi dalla data del sinistro;
- 9 spese per la perdita di liquidi a causa di un danno assicurato provocato dall'acqua;
- 10 spese per la riparazione di danni allo stabile causati da scasso ai sensi dell'art. B5.4.2 oppure da un tentativo di scasso o da rapina ai sensi dell'art. B5.4.1, purché non siano già coperti da un'altra assicurazione;
- 11 spese per la riparazione di condutture dello stabile, per le quali una persona assicurata ha l'obbligo di manutenzione.

B.7 Prestazioni assicurate

Simpego paga:

- 1 Per ogni evento assicurato:
 - 1 **Riparazione / sostituzione** della cosa assicurata. In caso di animali domestici feriti, sono coperte le spese di cura fino a un valore pari a un nuovo acquisto. Se le spese di cura superano il valore di un nuovo acquisto, le **spese di cura** sono limitate a CHF 2000 per ogni animale domestico ferito.
 - 2 **Spese** ai sensi dell'art. B6 fino alla somma indicata nel contratto di assicurazione. Se la somma assicurata è definita come percentuale, come base per il calcolo si usa la somma assicurata senza la copertura precauzionale.
 - 3 Spese per la necessaria **assistenza psicologica** da parte di psicologi riconosciuti dall'Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata (SBAP) fino a CHF 3000 per evento.
 - 4 Spese per la **sostituzione di documenti d'identità e altri documenti fisici** e blocco o nuova emissione di carte di pagamento personali private fino a CHF 2000 per evento.
- 2 In caso di danno assicurato al bagaglio sono coperti anche:
 - 1 Spese per il necessario **bagaglio sostitutivo** fino a CHF 2000 per evento.
- 3 In caso di furto semplice assicurato ai sensi degli art. B5.4.3 e B5.5 sono coperti anche:
 - 1 Spese per le necessarie modifiche di serrature fino a CHF 1000 per evento.

B.8 Copertura precauzionale

In caso di nuovi acquisti e aumenti di valore delle cose che sono state assicurate al valore pieno, si applica anche una copertura precauzionale del 10% oltre alla somma assicurata concordata. La copertura precauzionale non si applica alle coperture di primo rischio.

B.9 Direttive di risarcimento

- 1 Il risarcimento massimo in caso di sinistro è limitato alla somma assicurata indicata nel contratto di assicurazione più la copertura precauzionale ai sensi dell'art. B8.

- 2 Tipo di risarcimento: simpego può farsi carico delle necessarie riparazioni, erogare un'indennità in natura o pagare il risarcimento in contanti.
- 3 La base per il risarcimento delle cose assicurate ai sensi dell'art. B2 è il valore a nuovo con le seguenti limitazioni: per quanto riguarda i giardini e le abitazioni mobili / roulotte (ma non ciò che contengono), il risarcimento è limitato al valore attuale per gli oggetti non più usati. Per quanto riguarda valori come giochi, film, download ecc., sono coperte le spese per la sostituzione, ma non le spese per un eventuale ripristino di dati di fotografie, film, registrazioni video e audio, file personali, dati di gioco ecc.
- 4 La base per il risarcimento delle spese assicurate ai sensi dell'art. B6 è costituita dalle spese effettivamente sostenute. Per quanto riguarda le spese relative al costo della vita, le spese effettive sono costituite dalle spese aggiuntive meno le spese risparmiate.
- 5 Per il risarcimento non si tiene conto del valore affettivo personale.
- 6 Eventuali spese ragionevoli per la riduzione del danno sono coperte nell'ambito della somma assicurata per la mobilia domestica. Se tali spese congiuntamente al risarcimento superano la somma assicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati richiesti da simpego.
- 7 Danni preesistenti: se prima del verificarsi del danno che dà diritto al risarcimento erano già presenti dei danni, il risarcimento da parte di simpego si ridurrà dell'importo delle spese di riparazione imputabili a tali danni.
- 8 Diritti di proprietà: in caso di sostituzione di una cosa assicurata, con il risarcimento i diritti di proprietà restano al contraente (eccetto gioielli e valori pecuniari). Il valore dell'oggetto non riparato viene detratto dal risarcimento. Se dopo un sinistro l'oggetto non ha più alcun valore, sono coperte le spese giustificate per lo smaltimento dello stesso.

In caso di sostituzione di una cosa assicurata in seguito a un danno da furto ai sensi degli art. B5.4 e B5.5 o in seguito a un danno da perdita i sensi dell'art. B5.6, i diritti di proprietà della cosa rubata o perduta passano a simpego.

- 9 IVA: i pagamenti di sinistri a contribuenti che detraggono l'imposta a monte saranno versati senza imposta sul valore aggiunto. I pagamenti di sinistri sulla base di calcolo delle spese di riparazione previste non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

B.10 Esclusioni e limitazioni delle prestazioni

Non sono assicurati i danni:

- 1 causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e le relative contromisure adottate, a meno che venga dimostrato che i danni non sono in relazione con tali eventi;
- 2 dovuti a disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le relative contromisure adottate, a meno che venga dimostrato in modo plausibile che il contraente ha preso tutte le ragionevoli precauzioni per evitare il danno. Questa esclusione non si applica alla copertura per la rottura di vetri ai sensi dell'art. B5.9;
- 3 dovuti a cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo qualunque ne sia la causa;
- 4 dovuti a scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre (terremoti) ed eruzioni vulcaniche, a meno che tale copertura sia stata concordata nel contratto di assicurazione;
- 5 dovuti a scosse la cui causa risiede nel crollo di cavità ottenute artificialmente;
- 6 provocati da acque di laghi artificiali o di altri impianti idrici artificiali, qualunque ne sia la causa;
- 7 causati da attività dei servizi di difesa e dei pompieri, della polizia e di altri che hanno l'obbligo di prestare soccorso;
- 8 a singoli oggetti e animali domestici per i quali esiste un'assicurazione particolare, a meno che questa contenga la stessa limitazione;
- 9 ad accessori non montati fissi su veicoli a motore (ad es. ruote di scorta, portasci ecc.), a condizione che il danno sia coperto da un'altra assicurazione (ad es. casco per veicolo a motore) e questa non contenga la stessa limitazione;
- 10 a cose e spese che sono o devono essere assicurate presso un istituto di assicurazione cantonale;



- 11 a valori pecuniari che si trovano in costruzioni mobili, veicoli di qualunque tipo (eccetto abitazioni mobili e roulotte a stazionamento fisso) o imbarcazioni;
- 12 causati da grandine e pressione della neve su piante assicurate nei giardini;
- 13 a strutture di protezione di giardini in seguito al loro normale funzionamento;
- 14 a giardini causati da lavori per il miglioramento del terreno edificabile e da scavi di fondazione;
- 15 a oggetti di valore indicati nel contratto di assicurazione, se in caso di sinistro non è possibile produrre una ricevuta o la perizia di un esperto.

Sono inoltre previste le seguenti **limitazioni di prestazioni**:

- 16 In caso di danni ad **abbonamenti**, vengono detratti eventuali rimborsi dell'impresa di trasporto.
- 17 In caso di danni a **buoni**, vengono detratti i rimborsi e i risarcimenti contrattuali da parte dell'impresa di trasporto o dell'emittente.
- 18 In caso di **danni patrimoniali causati da danni a carte di credito, carte di debito e carte clienti**, è coperta solo la parte del danno per la quale il titolare della carta assicurata è responsabile nei confronti dell'emittente (impresa di trasporto, magazzino, istituto di credito, banca ecc.) ai sensi delle condizioni generali.
- 19 Nell'ambito della somma assicurata per la mobilia domestica, sono assicurati i **gioielli fino al 20% della somma assicurata per la mobilia domestica** (senza copertura precauzionale), in ogni caso **fino a un massimo di CHF 30 000**:
 - 1 se al momento del danno si trovano in costruzioni mobili, veicoli di qualunque tipo (comprese abitazioni mobili e roulotte a stazionamento fisso) o imbarcazioni;
 - 2 in caso di danni dovuti a furto semplice ai sensi dell'art. B5.4.3 e furto con scasso ai sensi dell'art. B5.4.2;
 - 3 la limitazione di prestazione per i gioielli non si applica ai danni che si verificano mentre i gioielli sono indossati o sorvegliati personalmente da una persona assicurata oppure i gioielli si trovano in una cassaforte a muro o in una cassaforte indipendente del peso di oltre 100 kg e le chiavi o i codici sono portati con sé dalle persone assicurate o sono da queste attentamente custoditi o chiusi in un contenitore equivalente.

C – Assicurazione responsabilità civile privati

C.1 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo. Eventuali limitazioni sono definite nelle qualità assicurate ai sensi dell'art. C6.

C.2 Persone assicurate

Cerchia di persone assicurate:

- 1 **Assicurazione individuale**: sono assicurati il contraente e i figli minorenni che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica.
- 2 **Intera economia domestica**: sono assicurate tutte le persone che vivono in modo permanente nella stessa economia domestica del contraente e i figli minorenni che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica.

C.3 Rischi assicurati

Nell'ambito delle qualità assicurate, sono assicurati i danni patrimoniali derivanti da pretese di responsabilità civile legale di terzi per:

- 1 **Danni a persone** in seguito a lesioni, altri danni alla salute o uccisione di persone;
- 2 **Danni materiali** in seguito a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali appartenenti a terzi.

C.4 Prestazioni assicurate

Nell'ambito della somma assicurata concordata, simpego copre:

- 1 Il risarcimento di pretese giustificate e la difesa da pretese ingiustificate. Le spese per la prevenzione di sinistri, ossia le spese che le persone assicurate devono sostenere per legge al fine di scongiurare un danno imprevisto, imminente e assicurato mediante l'adozione di opportune misure. Le spese per la riduzione del danno,

ossia le spese volte a ridurre un danno assicurato già verificatosi. Le spese peritali, legali e processuali, gli interessi sul danno e spese simili direttamente connesse al sinistro.

- 2 L'insieme di tutte le pretese derivanti da danni che hanno la stessa causa è considerato come un unico danno. Il numero di parti lese, di persone che avanzano pretese o che ne hanno diritto è irrilevante.

C.5 Copertura su richiesta

Su richiesta del contraente, simpego copre i seguenti danni, anche se non vi è una responsabilità civile legale.

Nell'ambito della somma assicurata per la responsabilità civile:

- 1 danni causati da persone assicurate incapaci di discernimento;
 - 2 danni subiti da terzi minorenni che vivono temporaneamente nell'economia domestica del contraente;
- fino a CHF 2000 per evento:
- 3 danni materiali derivanti dalla pratica di sport e giochi;
 - 4 danni materiali a effetti personali di visitatori;
 - 5 danni causati da bambini o animali domestici temporaneamente affidati in custodia. Tali danni sono assicurati anche nel caso in cui vengano causati alla persona temporaneamente (ma non professionalmente) incaricata della custodia;
 - 6 danni causati da animali non destinati a scopo di lucro;
 - 7 danni causati da atti di cortesia gratuiti (ad es. aiuto per un trasloco).

C.6 Qualità assicurate

È assicurata la responsabilità civile legale propria delle persone assicurate per le conseguenze dei loro comportamenti nella vita privata in veste di:

- 1 **Privato**
- 2 **Capofamiglia**
- 3 **Locatario e affittuario di beni immobili** adibiti a uso personale, compresi componenti e impianti usati in comune. Sono incluse anche le abitazioni mobili e le roulotte non immatricolate a stazionamento fisso.
 - 1 Non sono assicurati i danni a locali e stabili usati a scopi professionali, fatta eccezione per l'art. C6.12.
- 4 **Proprietario, locatario o affittuario** di fondi non edificati, adibiti a uso personale in Svizzera fino a 1000 m², a condizione che non vi sia un uso professionale.
- 5 Datore di lavoro di personale domestico privato.
 - 1 Non sono assicurati i danni:
 - a. del personale domestico negli Stati Uniti e in Canada;
 - b. di professionisti autonomi e di persone da questi assunte o incaricate.
- 6 Sportivo amatoriale.
 - 1 Non sono assicurati i danni verificatisi durante la caccia ed eventi sportivi venatori.
- 7 Detentore di animali domestici.
 - 1 Non sono assicurati i danni:
 - a. derivanti dalla detenzione di animali destinati a scopo di lucro, animali selvatici e velenosi e cavalli da corsa;
 - b. in caso di partecipazione a caccia ed eventi sportivi venatori.
- 8 **Possessore autorizzato di beni mobili di terzi** (comprese biciclette e ciclomotori con pedalata assistita fino a 45 km/h) noleggiati o presi temporaneamente in consegna da una persona assicurata a scopo di utilizzo, lavorazione, custodia o trasporto. Sono altresì assicurate le chiavi aziendali affidate (compresi badge, carte magnetiche o simili).
 - 1 Non sono assicurati i danni:
 - a. a cose che sono oggetto di un contratto di acquisto a riscatto, che sono soggette a riserva di proprietà, sono in leasing o sono state prese in consegna o vengono usate a scopi didattici o professionali;
 - b. a cose sulle quali vengono svolte attività dietro compenso;



- c. causati da perdita di oggetti di valore, denaro, titoli di credito, carte di credito e carte clienti, documenti e piantine, software EED, supporti contenenti audio, immagini e dati presi in consegna per qualunque scopo;
 - d. a veicoli a motore, aeromobili e natanti, attrezzature per windsurf, deltaplani e aeromodelli presi in consegna per qualunque scopo (fatto salvo l'art. C7.1 – Conducenti di veicoli a motore di terzi);
 - e. a cavalli, comprese le attrezzature per l'equitazione e i calessi.
- 9 Utilizzatore e detentore di:
 - 1 biciclette, e-bike e ciclomotori (con pedalata assistita fino a 45 km/h), veicoli a motore senza obbligo di assicurazione e mezzi analoghi a veicoli, a condizione che il danno non sia coperto o dovrebbe essere coperto da un'assicurazione di responsabilità civile legale;
 - 2 natanti per i quali non è necessario stipulare un'assicurazione di responsabilità civile;
 - 3 kite;
 - 4 aeromobili, apparecchi volanti e oggetti volanti di qualunque tipo per i quali la legge non prescrive un'assicurazione di responsabilità civile;
 - 5 aeromodelli con peso complessivo fino a 30 kg. Per gli apparecchi volanti fino a 500 g, sono inoltre assicurati anche i danni causati dal funzionamento dell'apparecchio;
 - 6 veicoli a motore di terzi. Sono assicurati i veicoli a motore privati di terzi immatricolati in Svizzera, con peso fino a 3,5 t, usati gratuitamente e per interessi puramente privati. Sono considerati veicoli di terzi quelli il cui detentore non vive nella stessa economia domestica di una persona assicurata e la cui manutenzione non ricade interamente sotto la responsabilità o ricade solo in parte sotto la responsabilità di una persona assicurata. La copertura si applica alla franchigia che l'assicuratore di responsabilità civile fa valere e alla perdita di bonus per l'assicurazione di responsabilità civile del veicolo a motore, calcolate fino al livello di premio precedente all'evento assicurato, per il danno che supera il limite di copertura dell'assicurazione del detentore e per le pretese che non sono coperte da un'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.
 - 7 Non sono assicurati i danni materiali a cose di passeggeri. L'obbligo di prestazione da parte di simpego decade inoltre se manca la copertura di responsabilità civile prescritta per legge.
- 10 **Membro non professionista dell'esercito svizzero** (compresi protezione civile, pompieri, samaritani e servizio di difesa).
 - 1 Non sono assicurate le pretese derivanti da danni:
 - a. del servizio bellico e del servizio d'ordine;
 - b. a materiali militari, della protezione civile e dei pompieri e ad attrezzature personali.
- 11 Possessore di armi.
 - 1 Non sono assicurati danni verificatisi durante attività di caccia, di vigilanza della caccia e di protezione della caccia.
- 12 **Esercente di attività professionale indipendente** (anche come attività accessoria) compresi i locali in affitto adibiti a tale scopo, a condizione che non venga superato il fatturato annuo di CHF 24 000.
 - 1 Non sono assicurati i danni e le pretese:
 - a. in relazione ai settori / gruppi professionali: chimica, fisica, progettazione, medicina, medicina alternativa (ad es. massaggi, chiropratica, naturopatia, fisioterapia e simili), trattamenti cosmetici e modifiche di ogni tipo al corpo (come piercing, tatuaggi, impianti transdermici e simili);
 - b. a cose prese in consegna o a noleggio, in leasing o in affitto a scopo di utilizzo, lavorazione, custodia o trasporto o per altri motivi;
 - c. in relazione a un'attività agricola;
 - d. derivanti da un'attività lucrativa che necessita di un permesso e che viene esercitata senza tale permesso;
- e. derivanti dalla cessione a terzi di brevetti, licenze, risultati di ricerche e formule;
 - f. sull'adempimento di contratti o di prestazioni compensatrici, perché un contratto non è stato adempiuto o non è stato adempiuto correttamente;
 - g. in relazione a tipi di sport pericolosi. Sono considerati sport pericolosi quelli indicati dalle direttive della Suva;
 - h. danni causati da attività, ossia danni verificatisi su cose in seguito all'esecuzione o all'omissione di un'attività sulla cosa o con la cosa stessa (ad es. lavorazione, riparazione, carico o scarico di un veicolo);
 - i. danni da lavorazione, garanzia e custodia.
- 13 **Proprietario di un piano dello stabile adibito ad abitazione personale**, a condizione che la comunione di proprietari per piani abbia stipulato un'assicurazione di responsabilità civile separata per lo stabile e il danno superi il limite di copertura dell'assicurazione di responsabilità civile della comunione di proprietari per piani. Sono assicurati i danni alla proprietà comune, da cui sono detratti la quota di proprietà e i danni di terzi nell'ambito della quota di proprietà.
- 14 **Proprietario o usufruttuario** (senza proprietà per piani) **di stabili adibiti a propria abitazione e uso personale** in Svizzera con un massimo di 3 appartamenti che non hanno un'area adibita a uso professionale. La copertura si applica anche agli impianti, strutture e terreni usati privatamente a servizio dello stabile e di stabili accessori non destinati a scopo di lucro.
- 15 **Proprietario di cisterne**. Ossia danni dovuti alla fuoriuscita di sostanze che inquinano le acque o il suolo, come combustibili e carburanti liquidi, acidi, alcali e altre sostanze chimiche (escluse le acque di scarico) stoccate o trasportate nelle strutture in seguito ad arrugginimento o perdita di una struttura collegata in modo fisso al terreno assicurato o all'immobile assicurato. Spetta tuttavia alla persona assicurata accertarsi che le cisterne vengano sottoposte a manutenzione specialistica e mantenute in funzione. Le anomalie di funzionamento devono essere eliminate immediatamente. Le necessarie riparazioni devono essere eseguite prontamente e l'intera struttura deve essere pulita e revisionata da specialisti nei termini prescritti dalla legge o dalle autorità. Se tali obblighi di manutenzione non vengono soddisfatti, la copertura per i danni causati da cisterne decade.
 - 1 Non sono assicurati: le spese per il rilevamento di perdite, malfunzionamenti e cause del danno, lo svuotamento e il riempimento delle strutture, contenitori e condutture, nonché le spese per le riparazioni e le modifiche apportate alle stesse (ad es. spese di risanamento). I danni nel caso in cui più eventi simili per i loro effetti richiedano congiuntamente l'adozione di misure che non sarebbero necessarie per i singoli eventi;
- 16 **Proprietario, usufruttuario, detentore e utilizzatore di abitazioni mobili e roulotte non immatricolate** a stazionamento fisso in Svizzera.
- 17 **Committente** di costruzioni per la ristrutturazione, l'ampliamento e il rinnovo di stabili e impianti fino a una somma complessiva dell'opera pari a CHF 250 000. Se la somma complessiva dell'opera supera i CHF 250 000 (compresi gli onorari e le prestazioni proprie), tale copertura non si applica.
- 18 **Persona che ha causato** danni connessi a **deterioramento dell'ambiente**, se ciò è la conseguenza di un evento singolo, verificatosi all'improvviso e imprevisto, che inoltre richiede l'adozione di provvedimenti immediati. È considerato deterioramento dell'ambiente la perturbazione prolungata dello stato naturale dell'aria, delle acque (comprese le acque sotterranee) e del suolo (fauna o flora) causata da immissioni, se da tale perturbazione possono derivare o sono derivati effetti nocivi per la salute dell'uomo, per valori materiali o per ecosistemi o si tratta di una circostanza designata dal legislatore come danno all'ambiente.
 - 1 Non sono assicurati:
 - a. i danni nel caso in cui più eventi simili per i loro effetti richiedano congiuntamente l'adozione di misure che non sarebbero necessarie per i singoli eventi;
 - b. le spese per il rilevamento di perdite, malfunzionamenti e cause del danno, lo svuotamento e il riempimento delle strutture, contenitori e condutture, nonché le spese per le riparazioni e le modifiche apportate alle stesse (ad es. spese di risanamento).



- c. le spese e le pretese derivanti dal danno ambientale propriamente detto o connesse a un deterioramento dell'ambiente dovuto a siti contaminati, come terreno contaminato, impianti per lo stoccaggio, il trattamento o lo smaltimento di rifiuti di qualunque tipo, qualora non si tratti di impianti di compostaggio a uso privato;
- d. i danni riconducibili all'inosservanza intenzionale di prescrizioni legali o amministrative.

C.7 Coperture supplementari

Solo se concordato nel contratto di assicurazione, sono assicurati anche:

- 1 **Conducente di veicoli a motore di terzi:** danni da collisione in quanto conducente di veicoli a motore privati di terzi immatricolati in Svizzera con peso fino a 3,5 t e rimorchi di terzi (veicoli trainanti di max. 3,5 t) usati gratuitamente e per interessi puramente privati.

Sono considerati veicoli di terzi quelli il cui detentore non vive nella stessa economia domestica di una persona assicurata e la cui manutenzione non ricade interamente sotto la responsabilità o ricade solo in parte sotto la responsabilità del contraente o di una persona assicurata.

Sono considerati danni da collisione quelli causati da un evento esterno improvviso, violento, meccanico, involontario, ad esempio un urto, uno scontro, una caduta o un ribaltamento.

Sono assicurati i danni al veicolo, a condizione che non siano coperti da un'assicurazione casco. Se un'assicurazione casco si fa carico del danno, simpego paga eventuali franchigie casco e premi supplementari. I premi supplementari vengono calcolati in base al numero degli anni assicurativi necessari per tornare al livello di premio in vigore prima del sinistro. Si considera il premio di base e il livello di premio in vigore al momento del sinistro. Eventuali altri danni non vengono presi in considerazione.

Sono altresì assicurati fino a CHF 500 per evento le spese per il rimorchio, il recupero, la dogana, un veicolo sostitutivo in caso di avaria o incidenti ed eventuali costi di fermo.

- 1 Oltre alle esclusioni di cui all'art. C8, non sono assicurati i danni:
 - a. verificatisi durante una lezione di guida o l'esame di guida ufficiale;
 - b. connessi a veicoli presi a noleggio o in leasing da una persona assicurata;
 - c. a cose trasportate con il veicolo usato;
 - d. dovuti alla riduzione di valore commerciale o tecnico.

- 2 **Responsabilità civile caccia:** è assicurata la responsabilità civile delle persone indicate nel contratto di assicurazione come cacciatori, affittuari di un terreno di caccia, cacciatori ospiti armati, guardiacaccia, capo di un gruppo di caccia e partecipanti a eventi sportivi venatori nonché proprietari di strutture (come appostamenti, recinzioni) e animali destinati alla caccia e alla protezione della caccia.

Basis: in Svizzera

Plus: Svizzera ed Europa (esclusa la Francia)

- 1 Oltre alle esclusioni di cui all'art. C8, non sono assicurati i danni:
 - a. causati in occasione di violazioni della legge applicabile sulla caccia, ad es. quando si caccia senza una valida autorizzazione.
 - b. danni a selvaggina e terreni agricoli, ad es. quando si calpesta un sentiero naturale protetto.

- 3 **Cavalcare cavalli di terzi:** pretese derivanti da danni imputabili a incidenti con cavalli presi in prestito o a noleggio oppure detenuti temporaneamente o cavalcati per conto terzi non a scopo di lucro, comprese le selle e le briglie dei cavalli usati. Sono assicurate le spese sostenute per le cure veterinarie; in caso di decesso del cavallo il suo valore di risarcimento. In caso di ferimento del cavallo, un eventuale perdita di valore dell'animale e pretese relative a temporanea inservibilità.

- 1 Oltre alle esclusioni di cui all'art. C8, non sono assicurate le pretese derivanti da danni a cavalli presi a pensione da una persona assicurata che ne è responsabile.

- 4 **Copertura di franchigie per auto a noleggio:** è assicurata la franchigia dovuta secondo il contratto di noleggio per un evento assicurato riguardante un'autovettura con peso complessivo fino a 3,5 t noleggiata da una persona assicurata. La copertura si applica

ai danni al veicolo causati da persone assicurate in qualità di conducenti e in caso di furto del veicolo. Se il danno assicurato non raggiunge l'ammontare della franchigia, simpego si fa carico del danno. La prestazione assicurata è limitata a CHF 10 000 per ogni contratto di noleggio. La copertura si applica solo ai contratti di noleggio di una durata massima di 20 giorni.

- 1 Oltre alle esclusioni di cui all'art. C8, non sono assicurate le franchigie dei veicoli sostitutivi noleggiati o forniti da officine e altre aziende operanti nel settore degli autoveicoli.

C.8 Esclusioni

Non sono assicurati la responsabilità civile e/o le pretese:

- 1 delle persone assicurate né di terzi derivanti dal danneggiamento di queste persone (ad es. la perdita di sostegno). Sono escluse le pretese di minorenni terzi che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica del contraente;
- 2 derivanti da una responsabilità assunta contrattualmente che eccede la responsabilità prescritta dalla legge o derivanti da un inadempimento di obblighi di assicurazione legali o contrattuali;
- 3 derivanti dai pericoli di un'azienda, di una professione e di una carica;
- 4 derivanti da danni dovuti all'azione graduale di agenti atmosferici, temperatura, umidità, fumo, polvere, fuliggine, gas, vapori, liquidi, scosse o animali domestici;
- 5 derivanti da usura e danni altamente probabili, di cui si sarebbe dovuto tenere conto;
- 6 in seguito alla perpetrazione intenzionale di crimini, delitti o atti di violenza o al tentativo di perpetrarli nonché per responsabilità civile connessa alla partecipazione attiva a risse e colluttazioni;
- 7 connesse a rischi per i quali la legge prescrive la stipula di un'assicurazione di responsabilità civile;
- 8 connesse alla trasmissione di malattie infettive a uomini, animali e piante;
- 9 derivanti da danni direttamente o indirettamente riconducibili ad amianto o materiali contenenti amianto;
- 10 derivanti da danni a cavalli durante la partecipazione a manifestazioni ippiche sportive (concorsi, competizioni, corse, salti di ostacoli ecc.). Eccezione: esami interni di associazioni, corsi o scuole;
- 11 derivanti da danni causati da o a veicoli a motore e natanti durante viaggi non consentiti dalla legge o dalle autorità o non autorizzati dal detentore e la partecipazione a gare, rally, regate e analoghi viaggi di tipo agonistico o di esercitazione nonché durante tutte le gare fuoristrada e i viaggi su circuiti di corsa, terreni di esercitazione e percorsi ad anello;
- 12 derivanti da diritti di rivalsa (rivalsa di terzi): per pretese derivanti da danni verificatisi durante l'uso di veicoli a motore di terzi; in caso di danni a cose prese in consegna; in caso di danni causati da persone incapaci di discernimento; in caso di danni subiti da terzi minorenni che vivono temporaneamente nella stessa economia domestica del contraente; in caso di danni materiali derivanti dalla pratica di sport e giochi; in caso di danni materiali a effetti personali di visitatori; in caso di danni a una persona temporaneamente incaricata della custodia di bambini e animali domestici che sono stati causati da questi ultimi. Inoltre, diritti di rivalsa e compensazione di terzi per prestazioni che le persone assicurate hanno erogato alla parte lesa in relazione a un'attività professionale;
- 13 per spese relative all'eliminazione di una condizione pericolosa e per misure di prevenzione di danni adottate in seguito a caduta di neve o formazione di ghiaccio;
- 14 derivanti da danni dovuti a raggi laser, maser o radiazioni ionizzanti;
- 15 di datori di lavoro di professionisti autonomi e di persone da questi assunte o incaricate;
- 16 di conducenti di veicoli che hanno causato l'evento assicurato con una concentrazione di alcol nel sangue superiore al tasso alcolimico consentito dalla legge o sotto l'effetto di stupefacenti;
- 17 per danni da locatario che rientrano nella piccola manutenzione;
- 18 per riduzioni di prestazioni da parte di altri assicuratori dovute a negligenza.



D – Assicurazione stabili

D.1 Validità territoriale

L'assicurazione è valida nella sede stabilita nel contratto di assicurazione.

D.2 Cose assicurate

- 1 **Stabile:** lo stabile stesso e gli appartamenti di proprietà. Lo stabile comprende anche:
 - 1 impianti collegati in modo fisso allo stabile assicurato, come antenne, celle solari ecc.;
 - 2 stabili accessori che si trovano sullo stesso fondo, come garage, capannoni, condutture, rete fognaria ecc. indicati sulla planimetria catastale, destinati all'uso privato e inclusi nella somma assicurata;
 - 3 installazioni edili che si trovano sul fondo come muri di sostegno, sculture, fontane ornamentali, scale, sentieri, vialetti, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni, stagni artificiali, celle solari, piscine in cemento ecc., se sono state o devono essere assicurate come stabile;
 - 4 le apparecchiature e i materiali destinati alla manutenzione dello stabile assicurato e i materiali edili non installati in modo fisso sono inclusi nell'assicurazione fino a CHF 20 000;
 - 5 tutti gli impianti domestici appartenenti allo stabile o collegati in modo fisso al relativo fondo, che sono di proprietà del contraente, compresi il cablaggio e le relative condutture e rubinetterie. Piani cottura, forni, vaporiere, forni a microonde, frigoriferi e congelatori. Sono assicurate anche lavatrici e asciugatrici nel caso in cui non siano collegate in modo fisso allo stabile.
 - 6 Non sono assicurati:
 - a. roulotte e abitazioni mobili con o senza immatricolazione;
 - b. giardini e costruzioni mobili che non devono essere assicurati con lo stabile;
 - c. strutture aziendali e commerciali nonché stabili o appartamenti di proprietà con aree adibite a uso professionale;
 - d. case plurifamiliari con più di 3 appartamenti (esclusa la proprietà per piani);
 - e. cose che sono o devono essere assicurate in altri modi (ad es. con un'assicurazione stabili cantonale).

D.3 Rischi assicurati

A seconda degli accordi, la copertura assicurativa comprende i seguenti rischi:

- 1 **Fuoco:**
 - 1 Danni causati da incendio; azione improvvisa e accidentale di fumo; fulmini; esplosioni e implosioni; caduta di meteoriti e altri corpi celesti; caduta e atterraggio di fortuna di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi; danni da bruciature o da fuoco utilitario.
 - 2 Danni a macchine elettriche, apparecchi e condutture sotto tensione causati dall'azione della stessa energia elettrica, da sovratensione o da riscaldamento dovuto a sovraccarico (danni causati dall'azione della corrente).
 - 3 Non sono assicurati i danni:
 - a. causati dalla graduale azione del fumo in condizioni normali;
 - b. subiti da dispositivi di protezione elettrica in seguito al loro normale funzionamento (ad es. danneggiamento di un fusibile).
- 2 **Danni da eventi naturali:**
 - 1 Danni causati direttamente da piene, inondazioni, uragani (vento di 75 km/h e oltre, che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi; smottamenti.
 - 2 Danni causati da perdite in seguito a eventi naturali.
 - 3 Non sono assicurati i danni:
 - a. causati da movimenti artificiali del terreno;
 - b. causati da caduta di neve dai tetti;

- c. causati da acque sotterranee;
- d. causati da piene e straripamenti che, secondo l'esperienza, si ripetono a intervalli più o meno prolungati;
- e. causati da ritorno d'acqua dalla rete fognaria, qualunque ne sia la causa;
- f. causati da attività delle quali si deve tener conto sulla base dell'esperienza;
- g. causati da pressione della neve, a condizione che interessi solo materiali di copertura (ad es. mattoni), camini, grondaie o tubazioni di scarico esterne.

3 Acqua:

- 1 Danni causati da fuoriuscita accidentale di liquidi e gas da impianti di conduzione di liquidi che servono solo lo stabile assicurato nonché installazioni e apparecchi ad essi collegati; derivanti da impianti di conduzione di liquidi che servono un'installazione edile o una struttura fissa permanente al di fuori dello stabile e della cui manutenzione è responsabile il contraente; derivanti da impianti di riscaldamento e generazione di calore, serbatoi di gasolio o impianti di raffreddamento. Se le condutture di acqua e gas servono più stabili, le spese sono coperte in misura proporzionale.
- 2 Danni dovuti a fuoriuscita improvvisa e accidentale di acqua e liquidi da fontane ornamentali, acquari, materassi ad acqua, climatizzatori portatili, umidificatori, piscine e vasche idromassaggio mobili o gonfiabili; dovuti all'infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione dall'esterno; dovuti a ritorni dell'acqua di scarico dalla rete fognaria o da acqua del sotto-suolo e di pendio (acqua sotterranea) all'interno dello stabile; dovuti a perdite in seguito a danni provocati dall'acqua.
- 3 Non sono assicurati i danni:
 - a. ai liquidi fuoriusciti;
 - b. a impianti di generazione di calore in seguito a miscelazione di acqua con altri liquidi o gas all'interno di questi impianti;
 - c. a impianti di refrigerazione causati da gelo prodotto artificialmente;
 - d. alla facciata (muri esterni compresi isolamento, finestre, porte, ecc.) e al tetto (alla costruzione portante, alla copertura e all'isolamento del tetto) causati da acqua piovana, neve e acqua di fusione;
 - e. causati dall'infiltrazione di acqua piovana, neve e acqua di fusione da abbaini o finestre aperti e da porte o aperture praticate nel tetto o nelle pareti durante nuove costruzioni, ristrutturazioni o lavori di altro genere eseguiti nello stabile;
 - f. causati da ristagni per i quali è responsabile il proprietario della rete fognaria;
 - g. verificatisi durante il riempimento o lo svuotamento di contenitori di liquidi e impianti di conduzione e durante lavori di revisione / riparazione svolti su contenitori di liquidi e impianti di conduzione e su installazioni e apparecchi ad essi collegati;
 - h. spese per l'eliminazione della causa del danno (tranne che per danni da gelo), per la manutenzione e la prevenzione di danni;
 - i. spese per lo scongelamento e la riparazione di grondaie e tubazioni di scarico esterno nonché per lo sgombero di neve e ghiaccio;
 - j. spese per misure adottate in seguito a disposizioni di autorità. Danni verificatisi in seguito a incendi / eventi naturali.
- 4 danni causati da furto o tentativo di furto, a condizione che i danni siano dimostrabili mediante tracce, testimoni o altre prove convincenti in base alle circostanze. Danni causati dalla rimozione non autorizzata di componenti dello stabile, installazioni edili o altre cose assicurate. Danneggiamenti dolosi allo stabile assicurato o ad altre cose assicurate, se l'autore è entrato nei locali assicurati senza autorizzazione. Danni causati da una persona chiusa all'interno dello stabile assicurato o di un relativo locale che ne esce compiendo un'effrazione (furto in evasione).
- 1 Non sono assicurati i danni dovuti a incendi ed eventi naturali ai sensi degli art. D3.1 e D3.2.



5 **Casco:** danneggiamento dovuto a evento esterno accidentale, improvviso, imprevisto, violento. In caso di apparecchi elettrici collegati in modo fisso allo stabile, anche i danneggiamenti dovuti all'azione di elettricità, liquidi e umidità. Per la rimozione di graffi e altri imbrattamenti della facciata, la prestazione è limitata a CHF 1000 per anno assicurativo.

1 Non sono assicurati i danni:

- a. causati da fuoco ed eventi naturali (fatta eccezione per gli impianti domestici), acqua, furto e terremoto ai sensi dell'art. D3;
- b. causati da danneggiamenti verificatisi mentre la cosa assicurata è stata consegnata o affidata a un terzo per il trasporto, la pulizia, la riparazione o il rinnovo;
- c. dovuti a contaminazioni biologiche o chimiche di qualunque tipo;
- d. dovuti a virus informatici e attacchi informatici;
- e. dovuti a caratteristiche naturali o difettose della cosa stessa; usura, affaticamento del materiale, obsolescenza, logorio, deformazione, deterioramento; dovuti a secchezza, umidità (esclusi gli apparecchi elettrici), oscillazioni di temperatura, evaporazione e cambiamento di colore, azione della luce e condizioni climatiche;
- f. dovuti a roditori, parassiti e funghi;
- g. a materiali di consumo e soggetti a usura come batterie, lampadine, tubi fluorescenti e al neon; ad apparecchi di illuminazione e lucernari;
- h. a software informatici e/o per perdite di dati, comprese le spese per il ripristino degli stessi;
- i. che sono coperti da contratti di garanzia o rientrano in prestazioni di garanzia previste dalla legge;
- j. danni da funzionamento a beni mobili;
- k. danni dovuti a vernici, graffi e schegge e insudiciamenti o danneggiamenti causati da animali domestici propri o di terzi;
- l. a impianti di biogas e impianti di cogenerazione;
- m. a impianti tecnici di comunicazione (ad es. telefoni);
- n. danneggiamenti come conseguenza diretta di un'azione costante e prevedibile di natura meccanica, termica, chimica o elettrica, quali l'obsolescenza, la corrosione, la decomposizione o l'eccessiva formazione di ruggine, fango, calcare e altre sedimentazioni. Tuttavia, qualora tali danni portino a un danneggiamento improvviso e imprevisto o alla distruzione delle cose assicurate, questi danni conseguenti sono assicurati.

6 **Rottura vetri:** danni da rottura di vetri dello stabile. Sono inclusi vetrati, rivestimenti in vetro di facciate e pareti; materiali simili al vetro come il plexiglas e materie plastiche analoghe, se utilizzati al posto del vetro, piani di cottura in vetroceramica e piani di cottura a induzione in vetro, coperture di cucine, bagni e caminetti, componenti in vetro di collettori solari e impianti fotovoltaici nonché lucernari; vetro isolante; piani di lavoro in pietra per cucine, lavabi, lavelli, vani doccia e vasche da bagno, vasi di gabinetto inclusi sciacquoni, bidet, comprese spese di montaggio, accessori per il montaggio, rubinetteria e spese per le necessarie riparazioni degli smalti scheggiati.

La rottura vetri copre anche pitture, scritte, lamine, nonché vetri incisi e sabbiati. Inoltre danni conseguenti e complementari allo stabile fino a CHF 5000.

1 Non sono assicurati i danni:

- a. dovuti a usura (compresi i graffi);
- b. a schermi di qualunque tipo;
- c. ad apparecchi di illuminazione, lampadine, tubi fluorescenti e al neon;
- d. a piastrelle, rivestimenti per pareti e pavimenti e tubazioni;
- e. verificatisi durante lavori o installazioni effettuati sulla cosa assicurata o lo spostamento della stessa;

f. verificatisi in seguito a incendi, eventi naturali, acqua, furti ai sensi dell'art. D3 che non sono coperti dal presente contratto.

7 **Terremoti:** danni causati da terremoti, ossia scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre, e da eruzioni vulcaniche, ossia risalita e fuoriuscita di magma associate a nubi di cenere, piogge di cenere, nubi piroclastiche o colate di lava. Danni causati da perdite in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche. Sono altresì assicurati danni da incendio, eventi naturali, furto, acqua o rottura di vetri ai sensi dell'art. D3 in seguito a terremoti o eruzioni vulcaniche.

1 Non sono assicurati i danni causati da terremoti riconducibili ad attività umane (ad es. geotermia).

2 **Limitazione delle prestazioni:** Per ogni anno assicurativo il risarcimento complessivo è limitato alla somma assicurata concordata. Le prestazioni sono sussidiarie alla distribuzione di fondi del pool svizzero per la copertura dei danni sismici o del fondo per danni sismici dell'assicurazione stabili del Cantone di Zurigo. Il risarcimento viene calcolato in base al danno totale riscontrato, da cui vengono detratti i fondi distribuiti dalle suddette organizzazioni.

3 **Definizione di evento:** i danni separati nel tempo e nello spazio, che si verificano entro un periodo di 168 ore consecutive dopo il primo terremoto o eruzione vulcanica che ha causato i danni, costituiscono un unico sinistro allorché siano riconducibili alla stessa causa atmosferica o tettonica.

D.4 Spese supplementari

Se concordato nel contratto di assicurazione, in relazione all'evento assicurato, ai sensi dell'art. B5, simpego paga, oltre alla somma assicurata per lo stabile, anche l'importo massimo stabilito nel contratto per:

- 1 perdita di proventi per locazioni di locali affittati;
- 2 spese fisse continuative come interessi ipotecari, spese di riscaldamento e accessorie nonché premi assicurativi per stabili adibiti ad abitazione propria o appartamenti di proprietà, comunque per un massimo di 2 anni dal verificarsi del danno;
- 3 spese per lo sgombero e lo smaltimento di resti delle cose assicurate (eccetto: acqua e terra, compresi fauna, flora e aria, anche se mischiate con le cose assicurate);
- 4 spese per la demolizione di resti dello stabile;
- 5 spese per vetri, porte e serrature provvisorie volti a ridurre l'entità del danno o a evitare ulteriori danni;
- 6 spese per la modifica di serrature, ossia spese per il cambio o la sostituzione di chiavi, carte magnetiche o serrature dello stabile assicurato;
- 7 spese per la pulizia di componenti dello stabile e altre cose assicurate direttamente colpiti da un danno assicurato;
- 8 spese per l'estinzione di incendi, nella misura in cui sono a carico del contraente. Non sono invece assicurate le spese per prestazioni che devono essere erogate gratuitamente da servizi pubblici sulla base di disposizioni di legge;
- 9 spese per lo scoprimento e la ricerca di perdite di condutture non stagne e spese per lo scongelamento e la riparazione di impianti di conduzione di liquidi congelati o danneggiati dal gelo e degli apparecchi ad essi collegati all'interno dello stabile nonché in condutture interrato al di fuori dello stabile, a condizione che servano solo lo stabile assicurato o una costruzione edile assicurata. Sono altresì assicurati la nuova muratura o la ricopertura delle condutture riparate. Se le condutture di acqua e gas servono più stabili, le spese sono coperte in misura proporzionale.
- 10 spese per la perdita di liquidi a causa di un danno assicurato provocato dall'acqua;
- 11 spese per la decontaminazione e, in caso di necessità, la sostituzione di terreno (compresi fauna e flora) e per la sostituzione di acqua di spegnimento nella sede assicurata;
- 12 spese per il rincaro postsinistro secondo l'indice dei costi di costruzione in vigore per un massimo di 2 anni tra l'insorgenza del danno e la ricostruzione in conformità con le condizioni;
- 13 spese supplementari per impianti sostitutivi in caso di danni a impianti domestici;



- 14 spese per servizi edili, lavori di scavo e costruzione a scopo di accertamento ed eliminazione di un evento assicurato su impianti domestici;
- 15 perdite di reddito di impianti fotovoltaici in seguito all'impossibilità di recuperare l'energia in eccesso nelle reti pubbliche o private. La base per il calcolo è costituita dal reddito medio degli ultimi 12 mesi precedenti l'insorgenza del danno.

D.5 Prestazioni assicurate

Per ogni evento assicurato simpego paga:

- 1 **Riparazione** dello stabile o dell'appartamento di proprietà danneggiato. In caso di beni mobili danneggiati o rubati, installazioni edili e impianti domestici, la riparazione fino al valore del nuovo acquisto o la sostituzione nell'ambito delle direttive di risarcimento.
- 2 Spese ai sensi dell'art. D4 fino alla somma indicata nel contratto di assicurazione.
- 3 Spese per la necessaria **assistenza psicologica** da parte di psicologi riconosciuti dall'Associazione Professionale Svizzera della Psicologia Applicata (SBAP) fino a CHF 3000 per evento.
- 4 **Spese di spostamento e di protezione** necessarie per il ripristino, il riacquisto o lo sgombero della cosa assicurata (ad es. lo smontaggio e rimontaggio di beni mobili) fino a CHF 5000 per evento.
- 5 **Spese relative alle restrizioni per la ricostruzione** che aumentano il danno effettivo, fino a max. CHF 5000 per evento.

D.6 Direttive di risarcimento

- 1 Il risarcimento massimo in caso di sinistro è limitato alla somma assicurata indicata nel contratto di assicurazione.
- 2 Tipo di risarcimento: simpego può farsi carico delle necessarie riparazioni, erogare un'indennità in natura o pagare il risarcimento in contanti.
- 3 La base per il risarcimento di stabili assicurati e proprietà per piani assicurate è costituita dal valore di risarcimento. Da ciò viene detratto un eventuale valore residuo. Se lo stabile / la proprietà per piani non vengono ricostruiti nello stesso modo (e con la stessa destinazione d'uso) e nello stesso comune entro 2 anni dal verificarsi del danno, viene risarcito il valore commerciale, comunque per un massimo dei costi di costruzione usuali per quel luogo. In caso di immobili demoliti, viene risarcito il valore di demolizione.
- 4 La base per il risarcimento di beni mobili assicurati e installazioni edili è costituita dal valore a nuovo.
- 5 La base per il risarcimento delle spese assicurate ai sensi dell'art. D4 è costituita dalle spese effettivamente sostenute. In caso di perdite di proventi per locazioni, le spese effettive sono costituite dal reddito locativo lordo meno le spese risparmiate.
- 6 La base per il risarcimento di impianti domestici è costituita nei primi 3 anni dal valore a nuovo, mentre a partire dal 4o anno viene risarcito il valore attuale.
- 7 Per il risarcimento non si tiene conto del valore affettivo personale.
- 8 Eventuali spese ragionevoli per la riduzione del danno sono coperti nell'ambito della somma assicurata per lo stabile. Se tali spese congiuntamente al risarcimento superano la somma assicurata, vengono rimborsate solo se si tratta di oneri che sono stati richiesti da simpego.
- 9 Danni preesistenti: se prima del verificarsi del danno che dà diritto al risarcimento erano già presenti dei danni, il risarcimento da parte di simpego si ridurrà dell'importo delle spese di riparazione imputabili a tali danni.
- 10 Diritti di proprietà per beni mobili, installazioni edili e impianti domestici: in caso di sostituzione di una cosa assicurata, con il risarcimento i diritti di proprietà restano al contraente. Il valore della cosa non riparata viene detratto dal risarcimento. Se dopo un sinistro la cosa assicurata non ha più alcun valore, sono coperte le spese giustificate per lo smaltimento della stessa.
- 11 IVA: i pagamenti di sinistri a contribuenti che detraggono l'imposta a monte saranno versati senza imposta sul valore aggiunto. I pagamenti di sinistri sulla base di calcolo delle spese di riparazione previste non comprendono l'imposta sul valore aggiunto.

D.7 Casco costruzione

Sono altresì assicurati i danni verificatisi allo stabile assicurato e al relativo fondo in seguito a progetti di costruzione fino a una somma complessiva dell'opera di CHF 250 000.

- 1 **Progetti di costruzione assicurati:** opere di ristrutturazione, annessione e ampliamento di stabili / proprietà per piani assicurati, compresi rinnovamenti di tetti e facciate. I lavori devono essere eseguiti da specialisti qualificati.
- 2 **Validità temporale:** la copertura si applica solo durante il periodo della costruzione, che si considera concluso con l'accettazione dell'opera. La messa in funzione di un'opera edile è considerata come accettazione.
- 3 **Rischi assicurati:** danni causati da furto di materiali edili, già installati in modo fisso sullo stabile e causati a nuove opere edili da incendi ed eventi naturali ai sensi dell'art. D3. Danni causati da rottura di vetri dello stabile ai sensi dell'art. D6 come conseguenza diretta di attività di costruzione. Danni allo stabile in seguito all'infiltrazione di acqua attraverso aperture sul tetto, a condizione che l'apertura sul tetto sia dovuta ad attività di costruzione e siano stati presi tutti i ragionevoli provvedimenti per la prevenzione del danno. Incidenti edili, ossia danneggiamenti e distruzione di nuove opere edili e dello stabile / proprietà per piani assicurati come conseguenza diretta di un evento esterno accidentale, improvviso, impreveduto, violento.
- 4 **Prestazione assicurata:** Per un evento assicurato simpego paga:
 - 1 spese per il ripristino delle condizioni in cui l'opera edile assicurata e lo stabile / la proprietà per piani assicurati si trovavano al momento del verificarsi del danno;
 - 2 spese per il ripristino del terreno edificabile e della massa di terra che non fanno parte dell'opera edile assicurata, ma che si trovano nell'area del cantiere;
 - 3 spese per la localizzazione e l'accertamento della causa del danno in caso di incidenti edili fino a CHF 25 000, a condizione che queste operazioni vengano eseguite da un esperto incaricato da simpego.
- 5 **Non sono assicurati:** difetti, crepe e difetti puramente visivi, come graffi su superfici di vetri, vasche da bagno, vani doccia e rivestimenti per cucine. Danni causati da demolizioni e smontaggi errati. Danni a opere edili che sono o devono essere assicurati con un'assicurazione cantonale. Danni e prestazioni di garanzia dei quali, ai sensi della legge applicabile, devono essere responsabili le imprese incaricate dal committente. Danni verificatisi in seguito a progetti di costruzione assicurati, se lo stabile o parti dell'opera vengono rinforzati con sottofondazioni o se vengono colpiti o abbattuti elementi portanti.

D.8 Esclusioni

Non sono assicurati i danni:

- 1 causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte e le relative contromisure adottate, a meno che venga dimostrato che i danni non sono in relazione con tali eventi;
- 2 dovuti a disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti) e le relative contromisure adottate, a meno che venga dimostrato in modo plausibile che il contraente ha preso tutte le ragionevoli precauzioni per evitare il danno. Questa esclusione non si applica alla copertura per la rottura di vetri ai sensi dell'art. D3.6;
- 3 dovuti a cambiamenti della struttura nucleare dell'atomo qualunque ne sia la causa;
- 4 causati durante la confisca della cosa assicurata da parte dello Stato o dell'esercito;
- 5 dovuti a scosse provocate da movimenti tettonici della crosta terrestre ed eruzioni vulcaniche, a meno che tale copertura sia stata concordata nel contratto di assicurazione;
- 6 dovuti a scosse la cui causa risiede nel crollo di cavità ottenute artificialmente;
- 7 provocati da acque di laghi artificiali o di altri impianti idrici artificiali, qualunque ne sia la causa;
- 8 causati da attività dei servizi di difesa e dei pompieri, della polizia e di altri che hanno l'obbligo di prestare soccorso;



- 9 causati da terreno edificabile di scarsa qualità, difetti di costruzione (in particolare in seguito a inosservanza delle norme edilizie SIA), scarsa manutenzione dello stabile o omissione di misure preventive;
- 10 all'ambiente (danni ambientali) e spese correlate che eccedono l'art. D4.11;
- 11 a impianti fotovoltaici con una potenza di oltre 30 kilowatt picco (kWp).

E – HomeAssistance 24h

E.1 Validità territoriale

- 1 **Servizio di emergenza artigiani:** Svizzera
- 2 **Perdita di chiavi:** in tutto il mondo
- 3 **Assistenza bici:** Europa

E.2 Persone assicurate

Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.

E.3 Servizio di emergenza artigiani

È assicurata l'organizzazione di un'assistenza in caso di difetti e situazioni di emergenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati.

- 1 **Prestazione assicurata:** organizzazione e copertura dei costi di specialisti e artigiani fino a CHF 2000 per evento.
- 2 **Limitazione delle prestazioni:** la copertura si applica a un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.
- 3 **Rischi assicurati:**
 - 1 servizio di pulizia tubi in caso di intasamento imprevisto di condutture;
 - 2 riparazione di un guasto ai servizi igienici;
 - 3 servizio di vigilanza e di sicurezza, qualora non sia più possibile chiudere in maniera provvisoria l'appartamento o lo stabile / abitazione mobile o roulotte a stazionamento fisso;
 - 4 riparazione di impianti di riscaldamento, climatizzazione, aerazione difettosi e di installazioni e impianti elettrici difettosi. Inoltre, le spese per l'affitto delle necessarie attrezzature di emergenza. In caso di immobili in locazione, la prestazione è limitata alla copertura delle spese per le necessarie attrezzature di emergenza.
 - 5 rimozione o spostamento di nidi di vespe, calabroni o api situati nei locali o nello stabile assicurato abitato dalle persone assicurate, a condizione che la rimozione o lo spostamento non siano vietati per motivi legali (ad es. in caso di specie protette). Sono considerati locali abitati anche balconi, terrazze, cantine, sottotetti e facciate esterne;
 - 6 eliminazione di formiche, scarafaggi, pesciolini d'argento, topi, ratti o cimici dei letti, comprese le spese per le analisi necessarie a determinare la specie infestante.
- 4 **Esclusioni** – Non è prevista copertura assicurativa per:
 - 1 spese per la riparazione definitiva di danni, qualora non possa essere effettuata nell'ambito degli interventi di assistenza predisposti in caso di emergenza;
 - 2 spese per lavori di manutenzione e assistenza necessari periodicamente;
 - 3 spese e danni insorti a causa di esecuzione errata o mancata esecuzione di lavori di manutenzione e assistenza;
 - 4 spese per intasamento di tubi riconducibile a un uso improprio;
 - 5 spese che sono oggetto di contratti di garanzia, assistenza o manutenzione;
 - 6 prestazioni di garanzia che si rendono necessarie con l'esecuzione dei provvedimenti immediati predisposti dagli artigiani incaricati;
 - 7 spese per danni allo stabile e alla mobilia domestica connesse alla rimozione o allo spostamento di parassiti nonché nidi di vespe, calabroni e api;
 - 8 spese e danni in relazione alla mancanza di materiali da combustibili.

E.4 Perdita di chiavi

Sono assicurate le chiavi di appartamenti, case, immobili, casseforti, cassette postali nonché badge e carte magnetiche.

- 1 Chiavi in comproprietà o di proprietà esclusiva di una persona assicurata:
 - 1 **Prestazione assicurata:** fino a CHF 2000 per evento assicurato: spese per il servizio chiavi come provvedimento immediato e spese per chiavi sostitutive. Se con lo stesso contratto sono assicurati la mobilia domestica o uno stabile, nella sede assicurata sono inoltre assicurate le spese necessarie per il cambio della serratura e le spese per la riparazione dell'impianto di chiusura.
 - 2 **Rischi assicurati:** perdita (perdita, smarrimento, furto); danneggiamento; mancato funzionamento improvviso, imprevisto di impianti di chiusura; chiusura accidentale dall'interno o dall'esterno e apertura di porte d'ingresso, se una persona assicurata non è più in grado di aprire dall'interno in seguito a malattia, incidente, svenimento o decesso.
- 2 Chiavi di terzi affidate a una persona assicurata:
 - 1 **Prestazione assicurata:** spese per il servizio chiavi come provvedimento immediato; assunzione delle pretese di responsabilità civile avanzate alla persona assicurata e difesa da pretese di responsabilità civile ingiustificate.
 - 2 **Rischi assicurati:** perdita (perdita, smarrimento, furto) e danneggiamento.
 - 3 **Limitazione delle prestazioni:** la copertura si applica a un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.
 - 4 **Esclusioni** – Non è prevista copertura assicurativa per:
 - 1 spese in relazione a veicoli di qualunque tipo.

E.5 Assistenza bici

- 1 **Veicoli e persone assicurate:** cerchia delle persone assicurate ai sensi dell'art. E2 in qualità di conducente o passeggero di biciclette, ciclomotori elettrici ed e-bike con pedalata assistita fino a 25 km/h, scooter per anziani a propulsione elettrica, sedie a rotelle e sedie a rotelle elettriche che si trovano in possesso di una persona assicurata. Sono altresì assicurati rimorchi, purché siano omologati per il rispettivo veicolo e gli accessori trasportati come navigatori, abbigliamento di protezione, kit di riparazione ecc.
- 2 **Prestazione assicurata:** assunzione delle spese fino a CHF 2000 CHF per evento:
 - 1 soccorso stradale nel luogo dell'evento;
 - 2 rimorchio del veicolo fino all'officina di riparazione idonea più vicina e trasporto di ritorno del veicolo alla persona assicurata dopo la riparazione;
 - 3 recupero dopo un incidente, qualora il veicolo si trovi su una strada pubblicamente accessibile;
 - 4 qualora il veicolo non possa essere riparato il giorno stesso o in caso di furto non venga ritrovato il giorno stesso oppure non sia possibile proseguire il viaggio per ragioni mediche, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
 - a. ritorno al luogo di partenza del viaggio;
 - b. proseguimento al luogo di destinazione con un mezzo di trasporto alternativo;
 - c. pernottamento e pasti per un massimo di 2 giorni e notti fino a CHF 300 a testa per le persone assicurate, per i figli minorenni in viaggio con loro e per un accompagnatore al di fuori della cerchia di persone assicurate.
 - 5 Trasporto di ritorno del veicolo, se a causa di un evento assicurato non è più possibile proseguire il viaggio. Il trasporto di ritorno viene effettuato, a scelta, a un'officina di riparazione idonea nella località in cui è domiciliato il contraente oppure direttamente alla casa del contraente, qualora il veicolo si trovi all'interno della Svizzera, del Principato del Liechtenstein o in un Paese estero confinante (max. 20 km in linea d'aria dal confine svizzero).
- 3 **Limitazione delle prestazioni:** la copertura si applica a un massimo di 2 sinistri per anno assicurativo.
- 4 **Rischi assicurati:**



- 1 Avarie, ossia guasto improvviso, imprevisto del veicolo in seguito a un difetto tecnico o meccanico che rende impossibile o legalmente inammissibile il proseguimento del viaggio. Sono equiparati all'avaria la perdita di chiavi, difetti di pneumatici e batterie scariche. In caso di batterie scariche, si applica un'ulteriore franchigia di CHF 100 per evento.

- 2 Incidente stradale, ossia danni causati da un evento esterno improvviso, violento, meccanico, involontario che rende impossibile o non più legalmente ammissibile il proseguimento del viaggio. In particolare, rientrano in quest'ambito eventi dovuti a urti, scontri, ribaltamenti, cadute, affondamenti e sprofondamenti.

- 3 Furto o tentativo di furto del veicolo.

- 4 Danneggiamento doloso.

- 5 Emergenze mediche insorte in viaggio (malattia, infortunio o decesso) a una persona assicurata.

5 Esclusioni – Non è prevista copertura assicurativa per:

- 1 spese per riparazioni, pezzi di ricambio, rottamazione, smaltimento di batterie;
- 2 spese per la sostituzione del veicolo rubato;
- 3 spese per la manutenzione e l'assistenza;
- 4 danni causati durante la perpetrazione intenzionale di un delitto o un crimine o durante il tentativo di perpetrarli;
- 5 danni causati dall'inosservanza delle istruzioni del produttore;
- 6 danni connessi alla violazione di disposizioni di legge;
- 7 danni a carichi trasportati;
- 8 danni causati da catastrofi naturali prevedibili;
- 9 danni verificatisi durante gare o manifestazioni sportive di natura agonistica;
- 10 danni verificatisi durante la partecipazione a corse, rally e competizioni analoghe nonché durante esercitazioni o altri viaggi su circuiti di corsa e di allenamento ufficiali;
- 11 danni insorti durante la pratica di attività ciclistiche come BMX, ciclismo su pista o ciclismo artistico, dirt jump o simili;
- 12 danni riconducibili a una scarsa manutenzione della bicicletta.

Esclusione di responsabilità:

- 13 Simpego declina ogni responsabilità per danni derivanti da servizi organizzati da terzi ai sensi dell'art. E5 nonché per danni causati a oggetti, merci o animali, comprese le spese consequenziali.

F – Colpa grave

F.1 Prestazione assicurata

Nell'assicurazione mobilia domestica, responsabilità civile privata e stabile, simpego rinuncia al proprio diritto legale di ricorso o di riduzione della prestazione in caso di sinistro assicurato imputabile a colpa grave.

F.2 Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa:

- 1 se il contraente o la persona avente diritto causa l'evento assicurato in stato di ebbrezza o di non idoneità alla guida, sotto l'effetto di droghe o di abuso di farmaci o in caso di grave inosservanza di un limite di velocità, sorpasso azzardato o la partecipazione a una gara con veicoli a motore non autorizzata ai sensi dell'art. 90 cpv. 3 della Legge federale sulla circolazione stradale;
- 2 per danni connessi a danneggiamento, alterazione o perdita di dati propri o di terzi;
- 3 per eventuali riduzioni di prestazioni in seguito a violazioni degli obblighi di diligenza relativi a carte di credito e carte cliente;
- 4 per danni causati in seguito a inosservanza di regole FIS;
- 5 per danni causati intenzionalmente da persone assicurate.

G – Assicurazione infortuni

G.1 Veicoli assicurati

Ciclomotori elettrici ed e-bike con pedalata assistita fino a 25 km/h, scooter per anziani a propulsione elettrica, sedie a rotelle e sedie a rotelle elettriche.

G.2 Persone assicurate

Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.

G.3 Rischi assicurati

Sono assicurati gli incidenti a persone durante l'uso del veicolo nonché durante la salita e la discesa dallo stesso e durante manipolazioni al veicolo apportate nel corso di un viaggio.

G.4 Definizione di infortunio

Qualsiasi danno alla salute subito involontariamente dalla persona assicurata a causa di un evento esterno improvviso e violento.

Sono equiparate a infortuni le lesioni corporali seguenti elencate esaustivamente, a meno che non siano chiaramente attribuibili a un deterioramento o a una malattia, anche in assenza di un effetto straordinario esterno:

- 1 fratture, lussazioni di articolazioni, lacerazioni del menisco, lacerazioni muscolari, stiramenti muscolari, lacerazioni dei tendini, lesioni dei legamenti, lesioni del timpano;
- 2 danni alla salute provocati dall'involontaria aspirazione di gas o vapori e dall'assunzione accidentale di sostanze tossiche o corrosive;
- 3 congelamenti, colpi di calore, colpi di sole, affogamento nonché danni alla salute provocati dai raggi ultravioletti con l'eccezione di insolazioni.

G.5 Prestazioni assicurate

1 Indennità giornaliera di ospedalizzazione:

- 1 Nel periodo della necessaria degenza ospedaliera e dei soggiorni di cura successivi al ricovero ospedaliero prescritti da un medico abilitato ed effettuati con il consenso di simpego, per ogni incidente simpego paga l'indennità di ospedalizzazione concordata. L'indennità giornaliera di ospedalizzazione viene versata anche per le domeniche e le festività.
- 2 Il pagamento ha inizio il giorno del ricovero in ospedale e prosegue per un massimo di 60 giorni. Se in seguito a un incidente sono necessari più ricoveri in ospedale e soggiorni di cura, questi sono considerati come un unico evento. A partire dalla data dell'incidente, è possibile avvalersi delle prestazioni per un massimo di 5 anni.
- 3 Per le persone di età inferiore ai 16 anni al momento dell'incidente, non viene corrisposta un'indennità giornaliera di ospedalizzazione.
- 4 L'ammontare dell'indennità giornaliera di ospedalizzazione è concordato nel contratto di assicurazione:

Basis: CHF 50 / giorno; **Plus:** CHF 100 / giorno

2 Decesso:

- 1 Se l'incidente porta al decesso della persona assicurata, simpego paga la somma concordata.
- 2 Per ragazzi di età inferiore ai 16 anni al momento dell'incidente, l'indennizzo in caso di decesso ammonta a CHF 7000.
- 3 La somma in caso di decesso viene versata in base alle disposizioni legali in materia di successione.
- 4 In caso di decesso di una persona assicurata che provvedeva al sostentamento di uno o più minorenni, simpego versa il doppio della somma assicurata. Se, oltre a queste persone, è presente ancora il coniuge, la somma viene divisa a metà fra il coniuge e i minori.
- 5 L'ammontare dell'indennità in caso di decesso è concordato nel contratto di assicurazione:

Basis: CHF 10'000; **Plus:** CHF 15'000

- 3 **Animali domestici trasportati:** Se un animale domestico trasportato subisce una lesione durante l'incidente, simpego assume le spese di cura fino a CHF 2500 per animale e al massimo fino a CHF 5000 per sinistro.

G.6 Esclusioni

Non è prevista alcuna copertura assicurativa per gli infortuni e i pregiudizi alla salute:



- 1 in seguito a terremoti;
- 2 di persone che hanno subito i danni nel commettere o tentare di commettere personalmente e intenzionalmente un crimine, un delitto o un atto di violenza;
- 3 provocati da misure terapeutiche ed esami di controllo (ad es. interventi chirurgici, iniezioni, radiazioni);
- 4 di persone che si siano appropriate del veicolo;
- 5 dovuti a un utilizzo del veicolo non previsto dal produttore.

H – Disoccupazione

H.1 Persone assicurate

Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.

H.2 Rischi assicurati

Sono assicurati il contraente, tutte le persone che vivono nella stessa economia domestica del contraente e i residenti settimanali che tornano regolarmente nella stessa economia domestica.

H.3 Definizione di disoccupazione involontaria

- 1 **Contratti di lavoro a tempo indeterminato:** è considerata disoccupazione involontaria la cessazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro nel rispetto del termine di preavviso concordato contrattualmente per il licenziamento.
- 2 **Contratti di lavoro a tempo determinato:** è considerata disoccupazione involontaria il mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato, se questo è stato in precedenza già prorogato almeno due volte per un totale di almeno 12 mesi e il mancato rinnovo non era prevedibile per il lavoratore, ad es. a causa del termine di un incarico o di un progetto.

H.4 Prestazione assicurata

Per ogni evento assicurato simpego paga:

- 1 il premio per il presente contratto di assicurazione durante il periodo di disoccupazione, comunque non oltre l'anno assicurativo in corso e quello successivo.

Per ogni evento assicurato e persona assicurata simpego paga al massimo l'importo concordato nel contratto di assicurazione:

- 2 Spese per consulenze in loco, creazione di curriculum vitae e altri documenti di candidatura, compresa la traduzione da parte di un professionista.
- 3 Spese per l'abbonamento ad annunci e portali di lavoro.
- 4 Spese per i viaggi di andata e ritorno per i colloqui di lavoro: con mezzi pubblici in la classe, voli Economy e, in caso di viaggio con veicolo proprio o preso a noleggio o in prestito, CHF 0.70 a chilometro.
- 5 Spese per un abbigliamento adeguato alla candidatura, ossia camicie, abiti completi, tailleur, scarpe, cravatte e calze. Questo elenco è esaustivo.

I – Definizioni

- 1 **Valore di demolizione** (stabile): ricavato ottenuto dall'immobile demolito senza terreno, se fosse stato venduto al momento del verificarsi del danno.
- 2 **Installazione edile:** installazioni collegate a terra, anche nel caso in cui l'installazione edile poggi sul terreno con il proprio peso, come costruzioni mobili, muri di sostegno, sculture, fontane ornamentali, scale, sentieri, vialetti, cassette della posta, aste per bandiere, recinzioni, stagni artificiali, celle solari ecc.
- 3 **Valore di risarcimento** (stabile): costi di costruzione usuali nel luogo in questione per la ricostruzione o il ripristino dell'immobile assicurato al momento del sinistro.
- 4 **Coperture di primo rischio:** somma di risarcimento massima concordata per un determinato rischio (ad es. casco).
- 5 **Costruzioni mobili:** installazioni edili per le quali non è necessaria una licenza edilizia ordinaria, come casette per orti, api o giardini, pollai ecc.

- 6 **Stessa economia domestica:** comprende tutte le persone che sono registrate allo stesso indirizzo e costituiscono una comunità abitativa.
- 7 **Somma complessiva dell'opera:** spese edili complessive secondo il codice dei costi di costruzione (calcolato in base ai criteri SIA). La somma complessiva dell'opera corrisponde al preventivo (compresi gli onorari di progettazione e le retribuzioni degli artigiani), meno il costo del terreno, le tasse e gli interessi.
- 8 **Geotermia:** procedimento per lo sfruttamento del calore immagazzinato nel sottosuolo.
- 9 **Implosione:** frantumazione improvvisa di un corpo cavo dovuta a un'eccessiva pressione esterna.
- 10 **Planimetria catastale:** rappresentazione in scala dei terreni del catasto fondiario. I terreni sono elencati e rappresentati graficamente con le loro dimensioni, la loro tipologia d'uso, la posizione e altre caratteristiche.
- 11 **Piccola manutenzione** (immobili in locazione): piccoli lavori di pulizia o riparazione necessari per la manutenzione ordinaria, come la manutenzione di impianti, rubinetterie ed apparecchiature in cucine e bagni, sostituzione di interruttori elettrici, prese elettriche, fusibili, lampadine e rimozione di intasamenti di condutture di scarico fino alla conduttura principale ecc.
- 12 **Legittimità:** fondatezza.
- 13 **Maser:** laser nella gamma delle microonde.
- 14 **Abitazione mobile:** unità abitativa trasportabile, il cui arredamento interno è paragonabile a quello di un appartamento e che può essere trasportata solo con un camion.
- 15 **Rincarico postsinistro** (stabile): spese supplementari effettive causate da variazioni di prezzo intercorse fra il verificarsi del danno e la ricostruzione dello stabile.
- 16 **Indennità in natura:** sostituzione diretta di una cosa assicurata danneggiata, con la quale il danno non viene risarcito in denaro, ma sostituendo la cosa assicurata.
- 17 **Valore a nuovo:** nuovo acquisto o sostituzione equivalente al momento del sinistro. Da ciò viene detratto un eventuale valore residuo della cosa danneggiata. In caso di animali domestici, il nuovo acquisto o la sostituzione equivalente dell'animale domestico al momento del sinistro. In caso di decesso di un animale domestico, il valore a nuovo corrisponde al prezzo d'acquisto pagato e alle spese di sepoltura.
- 18 **Danni da fuoco utilitario:** danni causati da fuoco che si sviluppa nel luogo in cui è previsto, ad es. il fuoco nel camino, sul fornello a gas, nella caldaia ecc.
- 19 **Usufruttuario** (di stabili o terreni): ha il diritto di trattare uno stabile o un terreno come sua proprietà, pur non avendone la proprietà. Questo significa che l'usufruttuario ha il pieno godimento della cosa, mentre durante il periodo dell'usufrutto al proprietario rimane solo la «nuda» proprietà.
- 20 **Spese per la riduzione del danno:** spese conseguenti a un sinistro sostenute per salvare una cosa assicurata o preservarla da danni maggiori.
- 21 **Gioielli:** cose di metalli preziosi lavorati, pietre preziose e perle.
- 22 **Danni da bruciature:** danni da fuoco causati in assenza di fiamma, ad es. da scintille, cenere incandescente ecc.
- 23 **Sussidiario:** i danni per i quali la prestazione viene erogata in via sussidiaria sono coperti solo se non coperti da un'altra assicurazione, ad es. l'assicurazione di responsabilità civile di un fornitore di servizi.
- 24 **Cause / movimenti tettonici:** movimenti della crosta terrestre.
- 25 **Valore commerciale:** ricavato ottenuto dall'immobile senza terreno, se fosse stato venduto al momento del verificarsi del danno.
- 26 **Valore totale:** valore di una cosa assicurata.
- 27 **LCA:** Legge sul contratto di assicurazione.
- 28 **Valore attuale:** valore a nuovo da cui viene detratto il deprezzamento dovuto a usura o ad altri motivi. I residui disponibili vengono conteggiati al valore attuale.